

Rassegna Stampa

di Lunedì 13 dicembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
25	L'Economia (Corriere della Sera)	13/12/2021	<i>Battaglia sui porti (c'e' anche Taranto) la trappola cinese (A.Baccaro)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Appalti, con la svolta digitale taglio a costi e adempimenti (G.Santilli)</i>	5
1	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Bonus casa, pressing a tutto campo (G.Santilli)</i>	7
5	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>"Basta cambiare le regole, credibilita' a rischio" (G.Sa.)</i>	9
5	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Int. a R.Fraccaro: "Non prendiamoci in giro, e' il 110% che traina il Pil. Ora politiche industriali" (G.Sa.)</i>	10
5	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Abi: gli incentivi siano semplici e stabili (L.Ser.)</i>	11
5	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Legambiente: no al ridimensionamento (G.Sa.)</i>	12
5	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Orsini: stop all'incertezza delle norme (M.Mo.)</i>	13
29	Il Sole 24 Ore	11/12/2021	<i>Bonus casa differenti moltiplicano i prezzi da utilizzare per la congruita'</i>	14
29	Il Sole 24 Ore	11/12/2021	<i>Brevi - Bonus per le facciate visibili dalla ferrovia</i>	15
29	Il Sole 24 Ore	11/12/2021	<i>Sul superbonus Iva al 10% Limiti sui beni significativi (L.De Stefani)</i>	16
3	Italia Oggi Sette	13/12/2021	<i>Il superbonus guadagna sprint (T.Cerne)</i>	17
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Italia Oggi	11/12/2021	<i>Dal primo gennaio 2022 bollino blu per edifici digital (A.Ciccio Messina)</i>	19
Rubrica Sicurezza				
1	Il Sole 24 Ore	13/12/2021	<i>Sicurezza: subito la mappa dei rischi per evitare lo stop all'attivita' (G.Taddia)</i>	20
1	Italia Oggi	11/12/2021	<i>Sicurezza lavoro piu' severa (D.Cirioli)</i>	23
Rubrica Altre professioni				
13	Il Sole 24 Ore	13/12/2021	<i>Avvocati in esercizio senza 5 affari l'anno. Restano gli altri requisiti (V.Maglione)</i>	24
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>L'universita' vive nella continuita' maestri-allievi (N.Irti)</i>	25
41	Italia Oggi Sette	13/12/2021	<i>Scelti & prescelti - Dagli atenei 819 corsi in ingegneria</i>	27
Rubrica UE				
1	Il Sole 24 Ore	12/12/2021	<i>Il piano Scholz e la resistenza ordoliberalera sull'Europa (S.Fabbrini)</i>	28
4	L'Economia (Corriere della Sera)	13/12/2021	<i>Bruxelles si scopre labour e i falchi non volano piu' (D.Di Vico)</i>	30
31	Italia Oggi	11/12/2021	<i>Case a emissioni zero, valanga di no (M.Rizzi)</i>	31
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	13/12/2021	<i>Regole taglia liti, l'impatto sui professionisti (I.Cimmarusti/M.De Vito)</i>	32
29	Il Sole 24 Ore	11/12/2021	<i>Le entrate chiudono sui "prezzari dei" ma le norme non sono a senso unico (L.Pegorin)</i>	34
31	Italia Oggi	11/12/2021	<i>Bonus edilizi, nuove scadenze (C.Bartelli)</i>	35
12	Italia Oggi Sette	13/12/2021	<i>Bonus edilizi svincolati. 0 Quasi (S.Cerato)</i>	36
Rubrica Fondi pubblici				
21	Il Sole 24 Ore	13/12/2021	<i>Crotone, il Sud e il Pnrr: la dote di 82 miliardi esige il cambio di passo (N.Amadore)</i>	37

BATTAGLIA SUI PORTI (C'È ANCHE TARANTO) LA TRAPPOLA CINESE

L'aumentata richiesta di approdi per le navi container ha risvegliato l'appetito di Pechino per gli scali del Mediterraneo. Da Cosco a Weichai, dall'italiana Msc alla turca Yilport, gli intrecci tra armatori e terminalisti

di **Antonella Baccaro**

È guerra tra i big del trasporto marittimo delle merci. L'obiettivo è accaparrarsi i porti dove far approdare le navi-container la cui richiesta, dopo la fine del lockdown, è cresciuta esponenzialmente, creando un mega-ingorgo e facendo esplodere i prezzi. Un rischio nel quale i porti italiani sono coinvolti con risvolti geopolitici interessanti. Basti pensare che la semplice voce delle mire di due gruppi cinesi sul porto di Palermo, diffusasi qualche settimana fa, ha generato allarme presso il governo e ha scatenato richieste di attivare il «golden power» da parte delle forze politiche sovraniste.

Pechino resta lo spauracchio per l'Europa dopo la discussa conquista nel 2009 del porto del Pireo da parte di Cosco, uno dei colossi dello shipping della Repubblica popolare, nel periodo della peggiore crisi economica ellenica. A distanza di 12 anni, il Pireo, eletto dalla strategia cinese Bel & Road Initiative come porto di riferimento del Mediterraneo, ha raggiunto 5,7 milioni di teu (twenty-fodd equivalent unit, l'unità di misura che prende come riferimento un container lungo sei metri) nel 2019, diventando il primo porto dell'area Med per i container.

Le intese

Del resto anche l'Italia si trova ad avere firmato nel 2019 un memorandum

d'intesa con la Cina nell'ambito della stessa iniziativa, la Nuova Via della Seta, sia pure non in condizioni sfavorevoli come quelle greche. Tra gli effetti di quegli accordi, sottoscritti dal governo Conte I, c'è la complessa operazione messa a punto sul porto di Taranto: la concessione demaniale di una delle aree più grandi del porto, la ex Belleli, di circa 220 mila metri quadri, al Ferretti Group, controllato all'85% dai cinesi di Weichai Group (società pubblica) per un investimento di circa 100 miliardi e con la promessa di creare 200 posti di lavoro diretti. Questa dell'ottobre 2020 (governo Conte II) è l'ultima iniziativa portata a termine dai cinesi mentre già gli americani rumoreggiavano. Un mese prima erano riusciti a bloccare un tentativo simile da parte dei cinesi sul porto di Trieste, facendo saltare un memorandum d'intesa già firmato dalla China Communications Construction company con l'Autorità portuale. I cinesi sono invece dal 2016 stabilmente presenti a Vado Ligure con Cosco e Qindao, insieme con i danesi di Maersk.

Tornando a Taranto, l'investimento cinese sulla città non è il solo ad aver fatto discutere. Un'altra banchina di 1.900 metri è finita in mano ai turchi di Yilport Holding, controllata al 100% da Yildirim Holding che a propria volta possiede il 24% della francese Cma Cgn, al quarto posto nella classifica mondiale del trasporto container.

Le alleanze

Gli intrecci tra le varie società vanno tenuti presenti per capire le strategie che coinvolgono i porti italiani. Tra gli armatori esistono tre grandi alleanze: la 2M, che comprende la danese Maersk e la Msc dei fratelli Aponte (1.322 navi); la Ocean Alliance che mette insieme la Cosco, la Evergreen di Taiwan (che nel 2015 abbandonò il porto di Taranto) e la francese Cma Cgn, di cui abbiamo detto (1.200 navi). Infine c'è The Alliance, composta dalla tedesca Hapag Lloyd, dalla sudcoreana Hmm, dalla taiwanese Yang Ming e dalla giapponese One Ocean Network Express (643 navi).

E se tra quelli che abbiamo definito armatori emergono nomi di terminalisti (cioè coloro che acquistano le concessioni nei porti) non si tratta di un errore. Ci sono sempre più compagnie marittime che sono riuscite a svilupparsi verticalmente espandendosi nel business dei terminal, dunque movimentano le merci e poi gestiscono in esclusiva le banchine dei porti dove farli sbarcare.

Il fenomeno viene bene descritto da Confetra nel suo Almanacco del trasporto: nel mondo quattro compagnie — Cosco, Maersk, Msc e Cma Cgn — hanno movimentato nel 2019 il 41,9% dei container nei porti, contro il 29,7% registrato dieci anni prima. Al primo posto della classifica mondiale troviamo Cosco, che ha movimentato 109,8 milioni di teu, con un aumento nel decennio del 199,2%. Maersk è terza con 84,2 milioni di teu (+48%), Me-

diterranean Shipping Company sesta con 50,8 milioni di teu (+209,8%) e Cma Cgm ottava con 26,1 milioni di teu (+125%).


Sono cresciuti del resto anche i terminalisti «puri», ad esempio, la seconda società nella classifica mondiale è Psa (Singapore), che in dieci anni è cresciuta di trenta milioni di teu.

In Italia nel 2020, il 41,41% dei container imbarcati e sbarcati nei porti italiani è passato attraverso i terminal controllati da Msc che, dopo avere «occupato» il porto di Gioia Tauro, ha preso piede anche in quelli genovese e triestino. In quest'ultimo, a inizio anno, sono entrati i tedeschi di Hhla con il tacito accordo del governo ita-

liano che non ha opposto il «golden power».


Il secondo operatore in Italia è invece il terminalista «puro» Psa, che ha movimentato dal porto di Genova un milione 943 mila 965 teu. Al terzo posto un altro terminalista: Contship Italia, partecipata al 66,6% dal gruppo tedesco Eurokai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le voci delle mire su Palermo di due gruppi orientali hanno scatenato le richieste di attivare il golden power

Cosco
Wan Min, presidente della multinazionale China Ocean Shipping Company. La società è presente a Vado Ligure e controlla il Pireo, primo porto merci dell'area Med



Msc
Gianluigi Aponte, fondatore della Mediterranean Shipping company (Genova, Gioia Tauro, Trieste), alleata della danese Maersk



Appalti, con la svolta digitale taglio a costi e adempimenti

Cambia la Pa

Le stazioni appaltanti potranno usare i requisiti già utilizzati per altre gare

Appalti pubblici: si cambia con il digitale. L'Autorità anticorruzione ha approvato due delibere che consentono una brusca accelerazione verso la digitalizzazione delle procedure. Svolta necessaria per superare le inefficienze del sistema italiano. Si introduce il bando di gara tipo, la procedura telematica e il fascicolo virtuale che consente l'eliminazione di adempimenti formali a carico di Pa e imprese.

Giorgio Santilli — a pag. 6

Le stazioni appaltanti potranno usare i requisiti già utilizzati per altre gare: così si creano white list per ogni singola gara

Appalti, la catena è tutta digitale Taglio a costi e adempimenti

Anac. L'Autorità anticorruzione ha approvato le delibere con cui introduce il bando di gara tipo, la procedura telematica e il fascicolo virtuale che consente l'eliminazione di adempimenti formali a carico di Pa e imprese

Giorgio Santilli

ROMA

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il 29 novembre due delibere che consentono una brusca accelerazione verso la digitalizzazione dell'intera catena degli appalti pubblici, avvicinando l'obiettivo dell'e-procurement integrale che molti osservatori - a partire dai paper di Bankitalia - considerano la svolta necessaria per superare inefficienze del sistema italiano, quali la frammentazione e la scarsa qualificazione delle amministrazioni. La prima delibera introduce il bando digitale tipo, partendo da forniture e servizi sopra soglia Ue nei settori ordinari (ma applicabile anche ai lavori ove compatibile) e dando così il via alla procedura telematica aperta con cui le stazioni appaltanti effettueranno d'ora in avanti ogni affidamento; la seconda - che prende la forma di un comunicato del presidente Giuseppe Busia - dà il via di fatto al fascicolo virtuale dell'operatore economico che, grazie all'utilizzo della banca dati

nazionale dei contratti di appalto gestita da Anac, consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per ammettere l'operatore economico alla gara, velocizzando l'attività di verifica dei requisiti generali. Di fatto sarà possibile ricavare dalla banca dati white list di imprese che posseggono i requisiti richiesti per partecipare alla gara.

Il nuovo bando tipo diverrà operativo quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale, prevista per fine dicembre.

L'adozione del bando tipo consente di ottimizzare le procedure di gara spostando via via verso la procedura telematica tutte le amministrazioni e le gare. Il documento consentirà all'Anac anche di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione della cosiddetta lex specialis (le regole che sovrintendono al singolo appalto), promuovendo l'applicazione uniforme delle norme. In particolare, l'Autorità anticorruzione punta a standardizzare il di-

sciplinare di gara, ridurre i casi di deroga al bando tipo, contenere il numero di clausole oggetto di deroga al bando tipo, abbattere i tempi di predisposizione della documentazione di gara e di svolgimento della gara, contenere gli oneri amministrativi derivanti dalla partecipazione agli appalti per gli operatori economici, abbandonando definitivamente la documentazione di carta.

Il fascicolo virtuale promette di essere una vera rivoluzione, soprattutto per la fase di qualificazione: consente infatti l'acquisizione telematica dei documenti di comprova dei requisiti. Lo strumento non è nuovo, ma il decollo di questo documento digitale è stato reso possibile dalle modifiche all'articolo 81 del codice degli appalti e dall'attribuzione all'Anac della competenza di introdurre concretamente l'uso nelle gare: ad assegnare questa competenza all'Autorità guidata da Giuseppe Busia è stato il governo Draghi, all'interno dei decreti del Pnrr, per consentire di procedere con rapidità e maggiore efficacia. La scommessa è cen-


trata sul fatto che l'Anac ha a propria disposizione la banca dati dei contratti e il patrimonio informativo che contiene.

Anac sta anche lavorando per completare la razionalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati attualmente operanti nella pubblica amministrazione per consentire alle amministrazioni e alle

imprese, ma anche ai semplici cittadini, di beneficiare dei vantaggi attesi dall'integrazione dei dati. In particolare, l'Autorità intende arrivare alla definizione di standard, necessaria perché, da un lato, la pluralità degli enti certificatori interessati integri le proprie basi informative con la banca dati e, dall'altro lato, le stazioni appaltanti integrino le proprie piatta-


forme alla banca dati. Il Pnrr dà la spinta "politica" per portare a un utilizzo ottimale strumenti disponibili da anni ma che erano rimasti a sonnecchiare senza che fosse sfruttata a pieno la potenzialità. D'altra parte, i termini temporali rigidi fissati dal Pnrr impongono che l'operazione sia portata a termine a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA

Appalti pubblici. Con le delibere Anac si punta ad accelerare la digitalizzazione di tutta la catena



Bonus casa, pressing a tutto campo

Legge di bilancio

Gli operatori chiedono regole stabili e chiare. E sulle agevolazioni si tratta ancora

Cresce il pressing - dalle imprese alle banche, dai professionisti ai gruppi politici - per regole più chiare e stabili per i bonus edilizi. Buia (Ance) denuncia: «Si parla solo di villette, mi pare che il governo abbia il disegno di bloccarli». Sul Superbonus si tratta ancora per tradurre in un testo definitivo l'intesa abbozzata tra maggioranza e governo. Richieste trasversali della maggioranza per rendere

strutturali le risorse su incentivi ed ecobonus. Questo mentre sale da 600 a 785 milioni la dote per i ritocchi alla manovra. L'ok sarebbe arrivato dal governo negli incontri tra i vertici del ministero dell'Economia e i relatori del testo al Senato. Ma potrebbe lievitare fino a un miliardo, perché sono ancora molte le questioni aperte. **Mobili, Picchio, Rogari, Santilli e Serafini** — alle pagine 4-5

«Sui bonus edilizi il governo naviga a vista, così blocca tutto»

La filiera edilizia. Buia (Ance): c'è il disegno miope di frenare il Superbonus, servono norme stabili o nel 2022 avremo una riduzione di Pil. Zambrano (Ingegneri): lo Stato calcoli tutti i vantaggi del 110%

Giorgio Santilli

«Qui si naviga a vista e si discute di piccolezze, come il tetto Isee per le abitazioni unifamiliari. Ho il sospetto che il governo abbia il disegno, miope, ma applicato in modo scientifico, di bloccare il Superbonus e gli altri bonus edilizi, che nel 2021 hanno garantito una quota consistente della crescita del Pil: un disegno che porterà a una decrescita per il prossimo anno. Servirebbe, invece, di alzare il livello della discussione in Parlamento, dove mi pare le forze politiche abbiano capito l'importanza della sfida, che è di crescita del settore dell'edilizia, ma anche di raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, ora che l'Europa sembra pronta a mettere nuovi vincoli». Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, lancia l'allarme per il tentativo di inceppare una politica che funziona e torna a farsi portabandiera dell'intero settore dell'edilizia per una proroga generalizzata del Superbonus per i condomini nel 2023 («ricomprendendo anche gli interventi trinati») e di tutti gli altri bonus (facciate in testa) per il 2022, per poi discutere anche una stabilizzazione di queste misure. «La discussione che c'è oggi in Parlamento - dice Buia - dovrebbe portare a varare una politica per questo genere di interventi, stabile nel tempo, tale che possa consentire a famiglie e imprese di pro-

grammare i loro investimenti».

Del decreto legge antifrodi Buia contestano l'obiettivo sacrosanto di frenare le frodi - «che potrebbero essere frenate meglio imponendo la qualificazione alle imprese» - ma «i palesi errori che sono stati fatti, per esempio con la scelta dei prezzari regionali vecchi e inadeguati in luogo dei prezzari Dei che sono quelli presi a riferimento dalle imprese, dal mercato e da quelle stesse regioni, pochissime in verità, che hanno messo in ordine recentemente i loro prezzari». Con effetti davvero pesanti come il blocco delle piattaforme per la cessione dei crediti, ma anche paradossali, come quelli che interventi sullo stesso immobile con Superbonus e bonus facciate dovrebbero essere verificati con prezzari differenti.

A difesa del Superbonus e degli altri bonus edilizi scendono in campo anche le professioni tecniche. «Gli incentivi fiscali Superbonus 110% - dice Armando Zambrano, presidente dell'Ordine degli ingegneri e della Rete delle professioni tecniche - si sono rivelati un volano eccezionale per la ripresa economica del Paese: senza di essi non sarebbe stato possibile un incremento del Pil come quello che stiamo registrando quest'anno. È fondamentale, quindi, che restino come sono e che venga preservata la loro efficacia. Anzi, come diciamo da tempo, andrebbero resi strutturali, soprattutto do-

pole ultime notizie relative alle direttive Ue che prevedono l'impossibilità di vendere o affittare immobili che non abbiano una classe energetica sufficientemente alta. Sarebbe impensabile un piano di miglioramento dell'efficienza energetica dei nostri edifici senza l'adozione di incentivi fiscali strutturali». Zambrano vuole rilanciare anche il tema della sicurezza sismica perché «non è pensabile non continuare con la messa in sicurezza delle nostre case dal punto di vista antisismico».

Ma Zambrano vuole prendere il toro per le corna e affronta il tema dell'eccessivo costo degli incentivi per le casse dello stato. «Un nostro recente studio - dice - ha ampiamente dimostrato come le risorse che lo Stato sta investendo in questi incentivi rientrino ampiamente in termini di crescita del Pil e di aumento del gettito fiscale. Il Superbonus come lo conosciamo ora è perfettamente sostenibile sul piano economico. Naturalmente - rileva - il provvedimento può essere migliorato, ma le modifiche devono andare nella direzione di una sua maggiore efficacia, non del suo ridimensionamento». La Rete delle professioni tecniche ha proposto emendamenti per l'estensione a tutti i bonus della Cila Superbonus e l'ampliamento della possibilità di rendere finanziabili le analisi di vulnerabilità sismica e la realizzazione di monitoraggi strutturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

53 miliardi

IL MONTE INVESTIMENTI


Sono gli investimenti messi in pista negli ultimi 15 anni nel nostro Paese per effetto dei meccanismi di detrazione fiscale.



L'APPELLO DI BUIA

Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia (foto) chiede una proroga generalizzata del superbonus per il 2023 e di tutti gli altri bonus per il 2022.

ANSI



Costruzioni. Le imprese chiedono una proroga generalizzata del Superbonus per il 2023



159329

«Basta cambiare le regole, credibilità a rischio»

La maggioranza

Nardi (Pd) e Damiani (Fi): regole chiare per favorire la programmazione dei lavori

ROMA

Maggioranza compattissima nella partita difficile con il governo su Superbonus e bonus edilizi. Ma il confronto aspro fa venire a galla un ventaglio di problemi che vanno ben oltre le norme della legge di bilancio in discussione.

«Non si possono cambiare le regole ogni due mesi - dice la presidente della commissione Industria della Camera, la dem Martina Nardi - è una questione di credibilità del sistema paese. Le aziende hanno investito in competenze, in personale e attrezzature. Cambiando le norme e dando incertezze su modalità e tempistiche, si fa morire una misura come il 110%, nata per contrastare il lavoro nero, rendere più sicuri ed efficienti gli immobili e rilanciare l'economia. Sembra una corsa ad ostacoli - conclude Nardi - ogni volta che si supera un problema se ne inventa uno nuovo».

Anche sul fronte del Centrodestra posizioni compatte. «Superbonus, sisma bonus e bonus facciate - dice il senatore di Forza Italia, Dario

Damiani - sono strumenti che funzionano, per cui vanno riconfermati. Non solo: è necessario un quadro chiaro di regole che consenta a cittadini e imprese di usufruirne attraverso una adeguata programmazione. Perciò chiediamo l'abolizione del tetto Isee di 25mila euro, che bloccherebbe gli interventi già avviati creando danni incalcolabili alle famiglie, e un decalage non prima del 2023». La conclusione è la stessa: «Gli impegni presi vanno rispettati, non si cambiano le regole in corso d'opera, è una questione di credibilità del governo». Forza Italia propone anche l'estensione dei bonus agli impianti sportivi e la sostituzione della detrazione con la cessione del credito di imposta per i parcheggi condominiali e detrazioni per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Senatore della Lega, Paolo Arrigoni, ricorda le richieste del Carroccio. «Noi chiediamo con forza - dice - la proroga per le unifamiliari fino a dicembre 2022, anche con possibilità di decalage al 2023, la proroga per almeno un triennio del sisma bonus rafforzato e superbonus su accolto per i comuni colpiti da terremoti dal 2008, la proroga per le case di riposo, al pari dei condomini, la qualificazione delle imprese, vista la nascita di imprese improvvisate e poco qualificate».

—G.Sa.



«Non prendiamoci in giro, è il 110% che traina il Pil Ora politiche industriali»



L'intervista Riccardo Fraccaro

Deputato ed ex sottosegretario a Palazzo Chigi, è il "padre" del Superbonus

ROMA

«È in corso un grosso lavoro con il governo per abolire il tetto Isee per le villette nel 2022, per estendere il Superbonus pieno a tutto il 2023 nei condomini anche agli interventi trainati, per rafforzare il Sismabonus». È moderatamente ottimista Riccardo Fraccaro, deputato M5s e "padre" del Superbonus ai tempi in cui era sottosegretario alla presidenza del consiglio, sulla durissima trattativa fra governo e maggioranza sui bonus edilizi. «La maggioranza - dice - è compatta sulla posizione che il Movimento Cinque stelle ha tenuto fin dal primo minuto. Dal governo e in particolare dal Mef vediamo una disponibilità che non si era manifestata in altre occasioni, per esempio nel Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge di bilancio. Questo fa ben sperare ma c'è ancora lavoro da fare».

Onorevole Fraccaro, il Mef è preoccupato per gli effetti che il Superbonus produce sulla finanza pubblica.

Per la prima volta dopo decenni, l'Italia cresce più dell'Europa, a un tasso superiore al 6%. Non ci prendiamo in giro: l'Italia cresce per il rimbalzo, certo, ma è il Superbonus il fattore trainante sotto l'aspetto economico,

ambientale, sociale, lavorativo. Chi pensa di fermarlo non vuole bene ai cittadini italiani.

Il nodo della finanza pubblica.

La crescita del Pil fa crescere anche le entrate, c'è l'emersione dal nero, c'è l'effetto moltiplicatore dell'attività edilizia. Non si vuole ammettere che il Superbonus si ripaga, come dicono molte analisi indipendenti.

Quale dovrebbe essere, secondo voi, oltre la trattativa attuale sulla legge di bilancio, il futuro del Superbonus?

L'obiettivo vero sarebbe renderlo strutturale per cinque anni come elemento portante di una politica industriale e ambientale per l'edilizia. Ma, vista la situazione attuale, dico che bisognerebbe almeno prorogarlo per tutto il 2023 senza limitazioni.

L'Europa si appresta a imporre vincoli, anche in termini di vendibilità, agli immobili non efficientati sul piano energetico. Si riferisce anche a questo quando dice che serve una politica industriale e ambientale per il settore dell'edilizia?

Certamente. Succede raramente che l'Italia anticipi un andamento europeo. Sulla politica di efficientamento energetico degli immobili l'Europa ora ci sta venendo dietro e apprezza le cose che l'Italia ha fatto. All'inizio la misura è stata percepita come uno shock, ma ora è chiaro che invece può essere il perno di una politica duratura. Non facciamo gli italiani che innovano e poi non portano avanti le loro eccellenze.

La vostra battaglia si estende anche agli altri bonus edilizi o a quelli siete meno interessati? Siamo assolutamente interessati, per esempio al bonus facciate, che non può di colpo passare dal 90 al 60%. Un altro tentativo di uccidere un incentivo che sta dando risultati importanti. Serve una proroga di almeno sei mesi.

—G.Sa.



Abi: gli incentivi siano semplici e stabili

Banche

Secondo il dg Sabatini è opportuno prevedere la proroga delle agevolazioni

Efficacia, chiarezza e stabilità nel tempo. Sono questi i requisiti che gli incentivi edilizi, che hanno dimostrato di determinare una forte leva sulla crescita economica, dovrebbero avere secondo Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi.

«Le misure fortemente agevolative per interventi volti a riqualificare gli immobili sotto i profili sismici e

energetici, i cosiddetti bonus edilizi, hanno dimostrato di essere un potente volano di crescita e pertanto è opportuno e utilissimo prevederne la proroga per annualità ulteriori rispetto al 2022 comprendendo l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura», spiega Sabatini. Un periodo ragionevole di tempo potrebbe prevedere una durata di sette anni, senza distinguo per categorie. E per trovare le risorse potrebbero essere ripensati



GIOVANNI SABATINI
È il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana

e riorganizzati i finanziamenti erogati dallo Stato a vario titolo, a partire da quelli per il rischio sismico.

«Le modifiche sul "quantum" di alcune agevolazioni - osserva Sabatini - rischiano di depotenziarne l'efficacia in termini di sostegno all'economia reale, generando al contempo un effetto "rincorsa" dei potenziali beneficiari. Questo ultimo effetto aumenta la pressione sulla domanda con una significativa difficoltà delle imprese per esaudirla. Le misure agevolative, come già evidenziato in precedenti occasioni, per essere realmente efficaci, necessitano di semplicità, chiarezza e stabilità nel tempo».

—L.Ser.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Legambiente: no al ridimensionamento

Gli ambientalisti

«La misura va stabilizzata: riduzioni solo per interventi meno efficienti»

«Il Superbonus del 110% è stato fino ad oggi l'unica misura concreta per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030 e non condividiamo la scelta del governo Draghi di ridimensionarlo». Va dritto al cuore del problema il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, nel dibattito sul futuro del Superbonus. «Chi parla della sua insostenibilità economica - dice - non mette nel conto le

maggiori entrate per lo Stato derivanti da rilancio dell'edilizia, l'aumento del gettito dovuto all'ulteriore volume di affari del settore e l'emersione dal nero delle ristrutturazioni. E non contabilizza i minori costi di approvvigionamento energetico che deriveranno dalla maggiore efficienza degli edifici».

Per Ciafani «più che riportarlo a percentuali non incentivanti, il Superbonus dovrebbe diventare strutturale, correggendolo nelle parti sbagliate come l'acquisto delle caldaie a gas o in quelle in-

giuste come l'esclusione delle case private di impianto termico fisso, che estromette le famiglie più povere e gran parte delle case del nostro Sud. Andrebbe inoltre semplificato - aggiunge - perché oggi disincentiva gli interventi più performanti. L'intensità di aiuto si potrebbero ridurre ma sulla base della qualità degli interventi, premiando con percentuali maggiori gli interventi più efficienti e le fasce di reddito più deboli».

Ciafani auspica che sia colta oggi «l'occasione per riordinare tutti i bonus edilizi in vere e proprie norme tecniche trasformando l'attuale sostegno al settore edilizio nel principale intervento per la riduzione dei gas climalteranti e messa in sicurezza del nostro fragile patrimonio edilizio».

—G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STEFANO CIAFANI
Presidente nazionale di Legambiente



Orsini: stop all'incertezza delle norme

Confindustria

Per il vicepresidente di Confindustria serve una proroga fino al 2023

Dal Superbonus alla "superincertezza" delle regole il passo è breve. «Cambiare le procedure, i meccanismi e le modalità di accesso al 110% vuol dire stroncare una misura che, per il mondo industriale strettamente collegato all'edilizia, vale il 20% del Pil». Non solo. Come spiega Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, «il Superbonus e i bonus edilizi nel loro insieme sono il volano dell'economia e per questo vanno prorogati così come sono fino al 2023». La spiegazione è nei

fatti: «la carenza delle materie prime e i ritardi nella consegna dei materiali stanno finendo per inasprire i rapporti tra committenti e clienti».

L'incertezza delle norme è tangibile sulle proroghe dei bonus edilizi e quella del Superbonus. «Detrazioni come quella per le facciate o ancora il sismabonus per la messa in sicurezza di edifici in un Paese che ogni 4 anni è colpito da un terremoto - osserva Orsini - devono viaggiare a braccetto con il Superbonus fino al 2023 e poi seguire il decalage già indicato dal Governo nel Ddl bilancio».

Ma non è solo una questione di



EMANUELE ORSINI

È il vice presidente di Confindustria per la finanza il credito e il fisco

tempi. Tra lacci e laccioli che ora mettono a rischio il futuro dei bonus edilizi c'è anche l'asseverazione. «Un adempimento che - spiega Orsini - sta bloccando gli ingranaggi del 110% impedendo l'utilizzo dei "prezzari Dei" soprattutto in quei cantieri dove al 110% si sommano altri bonus come, ad esempio, quello per le facciate. Tra le due interpretazioni si è scelta quella restrittiva. Al contrario sarebbe utile autorizzare le imprese ad utilizzare sia il "prezzario Dei" sia quello regionale come è accaduto fino ad oggi». Sul bonus facciate, poi - secondo Orsini - andrebbe consolidato l'affidamento secondo cui «la detrazione al 90% deve seguire l'inizio dei lavori. Inoltre, perché i bonus edilizi siano efficaci, è fondamentale confermare la possibilità che gli interventi trainanti e trainati abbiano la stessa scadenza».

—M. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bonus casa differenti moltiplicano i prezzi da utilizzare per la congruità

Asseverazioni

La circolare 16/E costringe a usare riferimenti diversi all'interno dello stesso cantiere

Se in un cantiere sono effettuati sia lavori agevolati per il risparmio energetico, sia lavori incentivati con il sismabonus, il bonus facciate ordinario, il bonus casa rilevante, gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i prezzi Dei sono applicabili solo per la prima categoria di interventi e non per la seconda.

Si pensi al caso della tinteggiatura di una facciata, dopo aver effettuato la coibentazione e dopo interventi strutturali. Per lo stesso lavoro, si dovrebbero utilizzare prezzi di riferimento diversi, ai fini della congruità. Sono le conseguenze della discutibile interpretazione delle Entrate, contenuta nella circolare n. 16/E.

Secondo l'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), Dl 34/2020, agli interventi diversi da quelli del superbonus, per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura (il bonus casa rilevante, l'ecobonus, il sismabonus, il bonus fac-

ciate, il fotovoltaico e le colonnine), è necessario il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese «secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis», Dl 34/2020, ai fini delle suddette due opzioni, se stipulate dal 12 novembre 2021 (non ai fini della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi o 730, per la quale non servono questi due adempimenti).

Per l'articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, si deve far riferimento:

- sia ai prezzi individuati dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, cioè quelli predisposti dalle «regioni» e «province autonome» ovvero, in alternativa, ai «prezzi informativi dell'edilizia», della casa editrice Dei;
- sia ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del ministro della Transizione ecologica.

Lo stesso articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, poi, prevede che, «nelle more dell'adozione» di questo decreto, la congruità delle spese sia determinata facendo riferimento al «criterio residuale» che si basa:

- sui prezzi predisposti dalle «regioni» e «province autonome»;
- sui «listini ufficiali o ai listini delle locali» delle Camere di commercio;
- ovvero, in difetto, sui «prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazio-

ne degli interventi». Non vengono citati, quindi, i prezzi Dei.


Secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 16, nelle more di questa adozione si deve «continuare a fare riferimento al citato» Dm 6 agosto 2020 (prezzi di «regioni», «province autonome» o Dei), solo per il super ecobonus ovvero, in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per l'ecobonus ordinario e per il bonus facciate eco.

Pertanto, le indicazioni del Dm 6 agosto 2020 (che comprendono anche i prezzi Dei) non si potranno più applicare per il super sismabonus ovvero, in caso della suddetta opzione, per il sismabonus ordinario, a differenza di quanto è stato fatto fino ad ora nella pratica per il super sismabonus, in assenza di indicazione delle Entrate, ma con il supporto della risposta 1 elaborata dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota del 16 marzo 2021, protocollo 2821.

Inoltre, sempre secondo la circolare n. 16 «nelle more dell'adozione» del nuovo Dm, va considerato solo il suddetto «criterio residuale», per la congruità del super sismabonus ovvero, in caso della suddetta opzione, del sismabonus ordinario, bonus facciate ordinario, bonus casa rilevante, fotovoltaico e colonnine.

—L.D.S.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



SUOLO PUBBLICO

Bonus per le facciate visibili dalla ferrovia

Il bonus facciate può essere richiesto anche per gli interventi su facciate visibili esclusivamente dalla ferrovia. Il chiarimento è arrivato ieri con l'interpello 805/2021 dell'agenzia delle Entrate. E si colloca nel filone, parecchio dibattuto, che sta esaminando cosa possa rientrare nella definizione di facciata visibile da strada. La regola generale, fissata dalla circolare 2/E/2020, è che la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Attorno a questa distinzione si sono susseguite, nei mesi, molte risposte delle Entrate. In questo caso, il contribuente chiedeva di poter accedere al bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati «sull'intero perimetro esterno del fabbricato sebbene alcuni lati dell'edificio siano visibili solo dalla ferrovia». In sostanza, la domanda è se la rete ferroviaria pubblica possa essere considerata o meno «come suolo ad uso pubblico». L'Agenzia spiega che, per rispondere a questa domanda, bisogna tenere conto dell'articolo 822, comma 2 del Codice civile, secondo il quale «fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate». Quindi, la rete ferroviaria può essere considerata, in base a questa definizione «suolo ad uso pubblico». Così, conclude l'interpello, «si ritiene che i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria, possano essere ammessi alle agevolazioni» del bonus facciate.



159329

Sul superbonus Iva al 10%

Limiti sui beni significativi

Imposte

Con la nuova classificazione dei lavori edili agevolati cambiano i riferimenti dell'Iva

Arrivano parametri diversi per prodotti come caldaie, finestre e condizionatori

Luca De Stefani


Per i lavori edili agevolati con il superbonus del 110%, classificabili tra le manutenzioni straordinarie, si applica l'aliquota Iva del 10%, non in base alla voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72, la quale consentirebbe di applicare l'aliquota agevolata anche sugli eventuali beni significativi, ma in base all'articolo 7, comma 1, letterab), legge n. 488/1999, il quale pone dei limiti sui beni significativi, come ad esempio la caldaia, le finestre, le apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria.

Le regole della Cilas

Dal 1° giugno 2021, tutti gli interventi che possono beneficiare del superbonus del 110% costituiscono manutenzione straordinaria (con Cilas), tranne per gli interventi di demolizione e ricostruzione (con Scia).

Solo se l'intervento riguarda «contemporaneamente» il superbonus e lavori diversi (ad esempio, l'apertura di una finestra, altri interventi di ristrutturazione edilizia o l'ampliamento volumetrico), «per l'intero intervento» occorre fare riferimento al regime amministrativo ordinario, per cui, a seconda dei casi, va presentata «anche contemporaneamente» una Scia o un permesso di costruire e la Cilas per il 110 per cento (Quaderno Anci del 28 luglio 2021).

Per gli interventi già iniziati al 30 maggio 2021, in forza di altri procedimenti edilizi (ad esempio, una Scia), è possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione» della nuova «Cila-superbonus». In questi casi, si può richiedere all'amministrazione comunale di «tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti, quali allegati alla» Cilas. Si ritiene che anche se, dopo aver presentato prima del 1° giugno



2021 la Scia, non verrà presentata la Cilas, i lavori agevolati con il superbonus (tranne la demolizione e la ricostruzione) saranno comunque classificabili tra le manutenzioni straordinarie.

Gli effetti sull'Iva

Questa riclassificazione degli interventi al 110% tra quelli di manutenzione straordinaria, introdotta dal 1° giugno 2021, ha voluto evitare che questi interventi venissero ricompresi tra quelli di ristrutturazione edilizia, rendendo in tal modo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del Dpr 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell'incentivo fiscale.

La nuova riclassificazione di questi interventi da ristrutturazione edilizia a manutenzione straordinaria, però, ha comportato anche una variazione della norma da utilizzare per applicare l'Iva del 10%, in luogo di quella ordinaria. Per le ristrutturazioni, infatti, l'aliquota Iva del 10% derivava dalla voce n. 127 quaterdecies, mentre per le manutenzioni straordinarie deriva dalla legge n. 488/1999, che limita i beni significativi.

Pertanto, se ad esempio per la sostituzione della caldaia era stata presentata una Scia prima del 1° giugno 2021, considerando l'intervento una

ristrutturazione edilizia (comunque, contrariamente alle indicazioni delle risoluzioni Dre Lombardia 3 marzo 1999, n. 69429, e 11 marzo 1999, n. 1509, che classificano questo intervento tra la manutenzione straordinaria), dal 1° giugno 2021 questo intervento è chiaramente una manutenzione straordinaria ed è inapplicabile la suddetta voce n. 127 quaterdecies per le ristrutturazioni.

Ai beni significativi, come la caldaia, l'Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri «beni finiti» non significativi, che hanno un'autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.

Il caso

Per esempio, se la prestazione è di 4mila euro, il bene significativo è di 6mila euro e le materie prime sono di mille euro (per un totale di 11mila euro), si applicherà l'Iva del 10% sulla prestazione (4mila euro), sulle materie prime (mille euro) e su 5mila euro del bene significativo (4.000 + 1.000 = 5.000 euro). Sugli altri mille euro di bene significativo (6.000 - 5.000 = 1.000 euro), si applicherà l'Iva ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati dell'Enea, aggiornati a novembre 2021: 13 miliardi di incentivi per 70 mila interventi

Il superbonus guadagna sprint

Pagina a cura

DI TANCREDI CERNE

Tredici miliardi di euro. È questo il numero dietro cui si nasconde l'accelerata impresa al superbonus 110%. Entrata in vigore con mille inciampi nel luglio 2020 per ridare slancio all'economia, questa misura ha messo il turbo negli ultimi mesi arrivando a interessare 70 mila interventi di riqualificazione immobiliare su e giù per il Paese. I dati ufficiali sono stati resi noti dall'Enea, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, che ha fatto il punto su tutti gli interventi per la riqualificazione, energetica e non, e le relative detrazioni. Un mare magnum di bonus destinati a diventare strategici nei mesi a venire, quando la Commissione europea varerà il piano di interventi per l'abbattimento delle emissioni energetiche degli edifici. Infatti, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di edifici a impatto zero entro il 2050, è allo studio un obbligo progressivo di efficientamento energetico per tutti gli immobili in modo da portare gli asset a una classe energetica minima di «C». In caso contrario, non sarà

più possibile vendere o affittare l'immobile a partire dal 2030.

Ma come si sono mossi gli italiani fino a oggi? «A dicembre 2020, a pochi mesi dall'avvio del meccanismo del superbonus, risultavano avviati poco più di 1.600 interventi, per un totale di circa 190 milioni di euro di investimenti ammessi a finanziamento a cui corrispondono circa 20 GWh/anno di risparmio energetico», hanno spiegato gli analisti dell'Enea. «A settembre 2021, si è registrato un aumento significativo degli interventi incentivati, saliti a 40 mila per oltre 6 miliardi di investimenti ammessi a finanziamento e 1.300 GWh/anno di risparmio energetico. E due mesi dopo si è arrivati a 13 miliardi di incentivi per 70 mila interventi». Numeri record che si stanno muovendo con una rapidità esponenziale in vista del termine ultimo per la realizzazione dei lavori a cui stanno lavorando freneticamente i tecnici del governo. A guidare la lista del numero di interventi, la Lombardia con 9.926 cantieri incentivati a fine novembre; seguono Veneto (8.697) e Lazio (6.693). In termini di investimenti am-

messi a detrazione, invece, la Lombardia ha raggiunto 1,8 miliardi di euro a fronte di 1,16 miliardi del Veneto e 1,14 miliardi del Lazio. Secondo l'Enea, il numero maggiore di interventi ha riguardato gli edifici unifamiliari (35.542) seguiti dalle unità

immobiliari indipendenti (23.508) e solo per ultimi i condomini (10.339). A questi bisogna poi aggiungere un caso isolato, quello di un castello in Piemonte che ha beneficiato di un investimento ammesso a detrazione di 1.156.161 euro. Ma quello del 110% non è stato l'unico grande successo della campagna bonus messi a disposizione dei proprietari di immobili. Basti guardare all'ecobonus del 65%, il meccanismo per incentivare l'efficienza energetica introdotto nel 2007. Secondo l'analisi dell'Enea, in tredici anni di attività questa misura ha consentito di realizzare investimenti per oltre 45 miliardi di euro con un risparmio complessivo di 19.000 GWh/anno, derivanti quasi totalmente da interventi parziali su singole unità immobiliari. «Lo scorso anno sono stati completati oltre 486 mila interventi di riqualificazione

energetica che hanno consentito di risparmiare 1.362 GWh/anno», si legge nell'analisi dell'Enea. La maggior parte riguarda l'installazione di impianti di riscaldamento più efficienti (1,1 miliardi di euro) e la sostituzione delle finestre (1,1 miliardi di euro) mentre oltre 500 milioni sono stati investiti per l'isolamento termico degli edifici, 270 milioni per le schermature solari e 175 milioni per la riqualificazione globale degli immobili. Molto gettonato anche il bonus casa che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione degli infissi, della caldaia o degli elettrodomestici in un'ottica di risparmio energetico. Lo scorso anno, gli interventi finanziati sono stati 614.547 (rispetto ai 598.722 del 2019) con un risparmio energetico di 782.082 MWh/anno. Senza dimenticare il bonus facciate che consente una detrazione di imposta del 90% per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Lo scorso anno sono arrivate all'Enea poco più di 1.600 richieste di finanziamento di interventi, per 71 milioni di euro di investimenti.

— © Riproduzione riservata — ■

L'utilizzo del Superbonus 100% in Italia al 30 novembre 2021

		% lavori realizzati	% edifici	% Invest.
N. di asseverazioni	69.390			
Totale investimenti ammessi a detrazione	11.936.000.616,14 €			
Tot. investimenti lavori conclusi ammessi a detraz.	8.277.198.179,24 €	69,30%		
Detrazioni previste a fine lavori	13.129.600.677,75 €			
Detrazioni maturate per i lavori conclusi	9.104.917.997,16 €			Onere a carico dello Stato
Condomini				
N. di asseverazioni condominiali	10.339		14,90%	
Tot. Inv. Condominiali	5.936.618.001,43 €			49,70%
Tot. Lavori Condominiali realizzati	3.732.529.086,53 €	62,90%		
Edifici unifamiliari				
N. di asseverazioni in edifici unifamiliari	35.542		51,20%	
Tot. Inv. in edifici unifamiliari	3.756.485.535,82 €			31,50%
Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati	2.852.151.474,87 €	75,90%		
U.I. funzionalmente indipendenti				
Asseverazioni in unità immob. indep.	23.508		33,90%	
Tot. Inv. in unità immob. indipendenti	2.241.740.917,89 €			18,80%
Tot. lavori in unità immob. indep. realizzati	1.692.170.187,79 €	75,50%		
Investimento Medio				
Condomini	95.360,77 €			
Edifici unifamiliari	574.196,54 €			
U.I. funzionalmente indipendenti	105.691,45 €			

Fonte: ENEA - Dicembre 2021



BANDA ULTRALARGA

Dal primo gennaio 2022 bollino blu per edifici digital

Ciccio Messina a pag. 36

Il vincolo (dal 2022) è nel dlgs sul codice Ue delle comunicazioni elettroniche in Gazzetta

Un bollino per gli edifici digital

Va attestata la conformità degli immobili alla banda larga

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Un bollino blu di conformità digitale per gli edifici. A partire dal 1° gennaio 2022 sarà necessario dotare gli immobili dell'attestato con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga». È quanto prevede il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre 2021, recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».


Il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 43), che riscrive le disposizioni sulle procedure amministrative, sulla tutela della concorrenza e a salvaguardia dei diritti degli utenti (informazioni e costi dei servizi), si occupa anche di alcuni specifici profili trattati dal testo Unico per l'edilizia (Dpr 380/2001). Vediamo quali.

Bollino blu per la banda larga. Il decreto legislativo 207/2021 modifica l'articolo 135-bis del testo unico per l'edilizia e cioè la norma dedicata all'infrastrutturazione digitale degli edifici.

Le novità sono due e si riferiscono entrambe alle pratiche edilizie presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

La prima concerne le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti che richiedono il permesso di costruire: in questi casi ricorre l'obbligo di equipaggiamento digitale e ora, per effetto del d.lgs. 207/2021, si prevede che l'adempimento di tali obblighi deve essere attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga». L'etichetta sarà rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti.

Il decreto legislativo 207/2021, peraltro, si preoccupa anche degli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità al citato articolo 135-bis, ma per i quali la do-



L'attestato scatta da gennaio

manda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022: a proposito di questi si prevede che possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

Per completezza si ricorda che l'articolo 135-bis citato, nella parte non modificata, esige che per le nuove costruzioni e per opere soggette a permesso di costruire, dopo il

1° luglio 2015, devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multi servizio passiva interna all'edificio, definita come il complesso delle installazioni contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. In aggiunta è richiesto anche, proprio, tale punto di accesso e cioè un punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.

Agibilità. Il decreto legislativo 2017/2021 modifica anche l'articolo 24 del testo Unico per l'edilizia dedicato all'agibilità degli edifici.

In particolare, viene integrata la lista delle condizioni

della segnalazione certificata di agibilità. Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione deve dare conto, se obbligatorio, dell'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale.

Conseguentemente alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l'attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

Per completezza si ricorda che l'agibilità è comprovata dalla segnalazione certificata, fatto salvo, però, l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi della normativa sanitaria sugli edifici.



© Riproduzione riservata

La Repubblica e l'Italia a 100 anni dal loro esordio. Un secolo di storia e di progresso. Un secolo di libertà e di democrazia.

Italia Oggi

Sicurezza lavoro più severa

RECORD RECORD RECORD

Premiati da OpenSignal. Continuiamo a lavorare per la vostra rete del record.

OPENSIGNAL

Un bollino per gli edifici digital

Va attestata la conformità degli immobili alla banda larga

GLI AIUTI PER LE COSTRUZIONI

RISCHI DI CONTAMINAZIONE PER LE IMPRESE DI LAVORO

DL FISCO-LAVORO

Sicurezza:
subito la mappa
dei rischi
per evitare
lo stop all'attività

La nuova stretta
Per la sicurezza sul lavoro
subito la mappa dei rischi —p.41

Gabriele Taddia —a pag. 41

Sicurezza sul lavoro, subito la mappa dei rischi per non inciampare nei nuovi stop all'attività

La salute in azienda

Il Dl 146/2021 estende le fattispecie già fissate nel Testo unico del 2008

Eliminata la discrezionalità dell'accertatore: in caso di violazione arriva lo stop

Pagina a cura di
Gabriele Taddia

Sicurezza e lavoro: vincoli più stringenti per i casi in cui l'attività imprenditoriale può essere sospesa da parte dell'Ispettorato del Lavoro. È il risultato degli interventi del Dl 146/2021 su fisco e lavoro sull'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

L'intervento legislativo ha riguardato l'abbassamento dal 20% al 10% della soglia massima di lavoratori irregolari oltre la quale scatta la sospensione. Inoltre, il decreto legge ha inciso in modo sostanziale anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imponendo la sospensione (in questo modo viene dunque eliminata la discrezionalità dell'ente accertatore che era contenuta nella precedente versione dell'articolo 14) nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza, tra le 12 ipotesi elencate nell'allegato I del provvedimento, ipotesi peraltro già contenute (salvo una eccezione) nella precedente versione dell'articolo 14.

A questo proposito, proprio sul

provvedimento legislativo, sono intervenute le circolari del 9 novembre n. 3 e del 9 dicembre n. 4 dell'Ispettorato del lavoro, con l'obiettivo di chiarire alcuni punti applicativi.

Ora, l'obbligo di sospensione immediata dell'attività (ricordiamo che in precedenza scattava invece solo in caso di reiterazione delle violazioni), in caso di accertata violazione, pone le imprese ancor più di prima nella stringente condizione di verificare se le condizioni di lavoro rispettino in modo rigoroso le disposizioni del Dlgs 81/2008.

La sospensione, è bene ricordarlo, comporta l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e, a parte l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico sulla sicurezza, potrebbe essere fonte di responsabilità patrimoniale nel caso in cui l'impresa non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso il proprio committente o subappaltatore a causa della sospensione, ricordando peraltro che il relativo provvedimento non è autonomamente impugnabile.

Come intervenire

Dunque, quali sono i primi passi da muovere per mettere in sicurezza i lavoratori e con essi l'attività imprenditoriale? Operativamente, in primo luogo è necessario valutare quali fattispecie - tra quelle elencate nell'allegato I all'articolo 14 - sono concretamente contestabili all'azienda, a seconda del settore di attività. È evidente che le problematiche connesse alla formazione e all'addestramento, alla mancata elaborazione del documento di

costituzione del servizio di prevenzione e protezione e alla nomina del relativo responsabile, così come la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e l'omessa sorveglianza in ordine alla rimozione dei dispositivi di segnalazione sicurezza e controllo, sono fattispecie sostanzialmente trasversali a qualunque tipo di attività che impieghi lavoratori intesi in senso ampio, come previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008). Altre possibili contestazioni, invece, come ad esempio la mancata fornitura di Dpi (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall'alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori ben specifici.

La mappa dei rischi

Dunque, preliminarmente a ogni azione è la mappatura del rischio, come avviene per la predisposizione dei modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001 o in misura diversa per il documento di valutazione dei rischi, e solo successivamente si passa alla indispensabile analisi della realtà aziendale, per poi colmare i gap che vengono riscontrati. Un esempio pratico riguarda la verifica non solo della avvenuta corretta formazione dei lavoratori secondo l'accordo Stato-Regioni, ma anche il riscontro sull'addestramento nei casi in cui è imposto dal Testo Unico sicurezza per il completamento del percorso formativo del lavoratore. Su questo punto è peraltro bene ricordare che il provvedimento di sospensione può riguardare l'attività lavorativa prestata dai singoli lavoratori interessati dalle violazioni di

cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato I e, pertanto, mancata formazione e addestramento e mancata fornitura dei dispositivi anti caduta dall'alto. In questi casi saranno i lavoratori a non poter prestare servizio fino a quando non verrà sanata la non conformità,

fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di retribuire comunque i lavoratori stessi, in quanto l'omissione è da addebitare al datore di lavoro.

Pur non essendo la modifica dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008 un provvedimento rivoluzionario nel

campo della sicurezza sul lavoro, impone comunque alle imprese una necessaria attività di verifica degli adempimenti, in primo luogo per la tutela dalla sicurezza dei lavoratori e in secondo luogo per la tutela della continuità aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dodici le ipotesi considerate: alcuni obblighi sono trasversali, altri specifici per singoli settori

Violazioni e conseguenze

1

POS E DVR

La mancata elaborazione

La mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza, previsto per le imprese esecutrici di cui al Titolo IV del Dlgs 81/2008 è causa di sospensione dell'attività. L'elaborazione del Pos si può desumere anche dal relativo invio al Cse o all'impresa affidataria. Anche la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi comporta la sospensione. Se è in un luogo diverso, per evitare la sospensione, dovrà essere esibito entro le 12 del giorno successivo

2

DPI CADUTA DALL'ALTO

La mancata fornitura

È solo la mancata fornitura dei dispositivi di protezione che consente la sospensione dell'attività dell'impresa. La stessa può essere desunta anche dalle dichiarazioni incrociate dei lavoratori. Se il dispositivo di protezione individuale è stato fornito ma non è stato utilizzato dal lavoratore, non scatta la sospensione.

3

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L'omissione

Il provvedimento di sospensione dell'attività va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione, sia all'addestramento. La mancata formazione obbligatoria comporta la automatica sospensione. Per quella specifica, deve essere invece valutato l'impiego del lavoratore nelle mansioni per le quali siano stati omessi la formazione o l'addestramento.

4

RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'accertamento

Si adotta il provvedimento di sospensione allorché si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

5

IL RICORSO

Contro lo stop

Anche la circolare 3/2021 dell'Ispettorato del lavoro del 9 novembre conferma l'interpretazione in base alla quale è ricorribile solamente il provvedimento di sospensione irrogato a seguito della riscontrata presenza di personale irregolare, in misura pari ad almeno il 10 per cento. Invece, in caso di sospensione per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l'estinzione delle contravvenzioni, determini la decadenza del provvedimento stesso.

QdL


QUOTIDIANO DEL LAVORO
Gli aggiornamenti dalla Cassazione
Sul quotidiano del lavoro, che riunisce gli articoli e gli approfondimenti del Sole 24 Ore dedicati ai profes-

nisti del lavoro, ogni settimana è possibile leggere la rassegna di Cassazione curata da **Toffoletto De Luca Tamajo e soci** quotidianolavoro.ilsole24ore.com

ADOBESTOCK



I rischi. Fondamentale prima di ogni azione sarà procedere con la mappatura



Sicurezza lavoro più severa

Stop aziendale se l'ispettore constata che manca il Dvr (documento di valutazione dei rischi). Il fermo è rinviato di un giorno se il documento non è custodito in sede

L'ispettore che constata la mancata redazione del «documento di valutazione dei rischi» dispone lo stop all'attività d'impresa (chiude, cioè, l'azienda). Se il Dvr non è esibito perché cu-

stodito in altro luogo (ad esempio presso il consulente), lo stop è solo rinviato: alle ore 12:00 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro

ha la possibilità d'esibirlo e così evitare la sospensione. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro.

Cirioli a pag. 29

Chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro alle novità del dl fiscale in conversione

Sigilli all'azienda non sicura

Stop all'attività se manca la valutazione dei rischi (il Dvr)

DI DANIELE CIRIOLI

Sigilli all'azienda senza Dvr. L'ispettore che constata la mancata redazione del «documento di valutazione dei rischi», infatti, dispone lo stop all'attività d'impresa (chiude, cioè, l'azienda). Se il Dvr non è esibito perché custodito in altro luogo (ad esempio presso il consulente), lo stop è solo rinviato: alle ore 12:00 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità d'esibirlo e così evitare la sospensione. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4/2021, dettando istruzioni alla sospensione dell'attività d'impresa dopo il giro di vite del dl n. 146/2021 (cd decreto Fiscale), in conversione in legge, che ha individuato nuove ipotesi di «gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro.

Quale attività è sospesa. Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:

- sospensione dell'attività interessata dalle violazioni (si veda tabella);
- sospensione limitata all'attività dei lavoratori interessati alle violazioni: manca-

ta formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall'alto.

Assenza del Dvr. L'Inl precisa, prima di tutto, che il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del Dvr. Invece, nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito (il Dvr, infatti, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità



Il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi

produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi), il provvedimento di stop può essere adottato con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno

lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. In tal caso, solo

Le violazioni che fanno chiudere l'azienda

- Mancata elaborazione del documento valutazione rischi o del piano di emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori
- Mancata costituzione del SPP e nomina del responsabile
- Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura DPI contro cadute dall'alto/protezione verso il vuoto/armature di sostegno
- Lavori vicino linee elettriche o presenza di conduttori nudi in tensione senza procedure idonee
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti (impianto di terra, etc.)
- Omessa vigilanza su dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

se il Dvr reca una data «certa» antecedente al provvedimento di sospensione, l'ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Ai fini della revoca va esibito il Dvr.

Mancata formazione ed addestramento. Questa violazione, precisa l'Inl, si verifica (con la conseguente adozione del provvedimento di sospensione) quando è prevista la partecipazione del lavoratore «sia» ai corsi di formazione e «sia» all'addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo attrezzatura da lavoro;
- utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito;
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
- formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.

—© Riproduzione riservata—

POCHI CONTROLLI PER RESTARE NELL'ALBO

Avvocati in esercizio senza 5 affari l'anno Restano gli altri requisiti

È stato cancellato da sabato scorso, 11 dicembre, l'obbligo per gli avvocati di avere «trattato almeno cinque affari per ciascun anno» per dimostrare l'esercizio «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» della professione. Il requisito, infatti, che era previsto dal decreto 47 del 2016, è stato soppresso dal decreto 174 del 15 ottobre 2021 (entrato in vigore sabato), varato per mettere fine a una procedura di infrazione della Commissione Ue.

Restano però in piedi gli altri criteri per provare lo svolgimento effettivo della professione: la titolarità di una partita Iva attiva (o la partecipazione a una società o associazione professionale titolare di partita Iva attiva), il possesso di un indirizzo Pec, la disponibilità di locali e di un'utenza telefonica, l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale e la stipula di una polizza per la Rc professionale. Si tratta di requisiti che devono essere posseduti congiuntamente, con alcune eccezioni ed esenzioni (tra l'altro, sono esclusi i controlli per i primi cinque anni di iscrizione all'Albo). Per gli avvocati che non li rispettano scatta la cancellazione dall'Albo.

La norma affida agli Ordini locali i controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dagli avvocati che attestano il possesso dei requisiti. Ma, di fatto, queste verifiche finora non sono state fatte perché mancano le indicazioni sulle modalità con cui gli Ordini devono individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione: a dettarle doveva essere un decreto del ministero della Giustizia da adottare entro ottobre del 2016, ma che, al momento non è stato ancora emanato.

Così, il Consiglio di Stato, nel parere reso a giugno sullo schema di decreto (poi diventato 174/2021), ha rilevato che la norma che richiedeva di trattare almeno cinque affari l'anno non è stata applicata, dato che «non risultano casi di cancellazione dall'Albo per questa motivazione».

E il Consiglio nazionale forense, rispondendo lo scorso febbraio a un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara, ha chiarito che, senza il decreto ministeriale, gli Ordini locali non possono procedere alle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli avvocati. Tanto che l'Ordine di Roma, ad aprile, ha deciso di rinviare l'avvio delle verifiche sull'effettivo svolgimento della professione «all'esito dell'adozione del necessario decreto ministeriale». Del resto, «sono controlli che non possiamo fare manualmente per i 26.400 avvocati iscritti a Roma - spiega il presidente, Antonino Galletti -: auspichiamo che ci venga fornito un software adeguato». A Milano «abbiamo avviato la revisione, raccogliendo sulla nostra piattaforma le informazioni autocertificate dagli iscritti - spiega Nadia Germana Tascona, componente del Consiglio dell'Ordine -, ma senza il decreto attuativo i controlli a campione sono bloccati. Il lavoro fatto è stato utile, perché i colleghi hanno aggiornato i dati. Se il Consiglio dell'Ordine rileva mancanze può avviare la procedura per cancellare un singolo iscritto, ma per verifiche sistematiche serve il decreto».

—Valentina Maglione

© RIFERIZIONE RISERVATA



LO SPETTATORE

L'UNIVERSITÀ VIVE NELLA CONTINUITÀ MAESTRI-ALLIEVI

di **Natalino Irti**

Giorgio Parisi ha dedicato il premio Nobel al suo maestro Nicola Cabibbo, eminente fisico vissuto tra il 1935 e il 2010. Il gesto, di nobile significato morale e scientifico, solleva un grave interrogativo: chi è il maestro?

Maestro, da "magister", è colui che sa e sta "oltre": ci fu insegnato, in anni lontani, troppo lontani e come impalliditi, che "magis" indica superiorità qualitativa, e "plus" quantitativa. E perciò qui usiamo "oltre" o anche "più" in quel senso ricco e pregnante. Ma non basta che il maestro sappia, è pur necessario che egli riveli e sparga questo suo maggior sapere: e lo esprima nel fare le cose, nel creare opere, e, soprattutto, nell'offrirlo agli allievi. — a pagina 8



LO SPETTATORE

L'UNIVERSITÀ VIVE NELLA CONTINUITÀ MAESTRI-ALLIEVI

di
Natalino
Irti



Giorgio Parisi ha dedicato il premio Nobel al suo maestro Nicola Cabibbo, eminente fisico vissuto tra il 1935 e il 2010. Il gesto, di nobile significato morale e scientifico, solleva un grave interrogativo: chi è il maestro?

Maestro, da "magister", è colui che sa e sta "oltre": ci fu insegnato, in anni lontani, troppo lontani e come impalliditi, che "magis" indica superiorità qualitativa, e "plus" quantitativa. E perciò qui usiamo "oltre" o anche "più" in quel senso ricco e pregnante. Ma non basta che il maestro sappia, è pur necessario che egli riveli e sparga questo suo maggior sapere: e lo esprima nel fare le cose, nel creare opere, e, soprattutto, nell'offrirlo agli allievi.

Il maestro è, nella sua propria essenza, un donatore, un seminatore nei solchi dell'umanità, in una cerchia, vasta o angusta, di individui che ascoltano e

trattengono le sue parole. Alla figura del maestro si congiunge il "docere", l'insegnare e proporre ad altri. Il maestro, come si legge nel Vangelo di Matteo, sempre vuole con sé, e sempre prescrive "Sequere me".

Un motto di D'Annunzio, di quelli misteriosi che si sospettano di vitalismo o sensualismo, recita "Io ho quel che ho donato", ed è espressivo del rapporto tra maestro e allievi. L'uno dona, e, in questo atto di generosa e aperta liberalità, raggiunge il proprio ambito "avere". Non c'è altro corrispettivo di un tale possesso dell'animo. Sembra una perdita, ed invece ritorna al donante, e lo fa più ricco ed umano.

Sul rapporto tra maestro e allievo, come si formavano grandi scuole di pittura e di ogni arte figurativa, al modo stesso si edificavano le genealogie universitarie. "Edificavano", giacché la visione dell'oggi sospinge verso il passato, o verso un ritorno futuro. L'Università o si costruisce nella catena ininterrotta di maestri e allievi, che a loro volta si sollevano a maestri, e così nell'arco dei secoli, o non è. Possono ben darsi scuole di "saper fare", di abilità tecniche, di capacità

organizzative e direttive, di talenti professionali; ma non Università.

La quale vive e prosegue nella continuità di maestri e allievi: questi, bensì impazienti di autonomia e cercatori di nuove strade, ma recanti il segno dei maestri. Allievi, degni del maestro, in cui questi si riconosce e rinasce, non sono i servili ripetitori, gli infecondi depositari di schemi e formulette, i fatui "superatori", ma gli scolari dallo sguardo acuminato, fattisi seminatori per altre generazioni. Quante volte lo scolaro, che pure percorra altre vie e si discosti dalla lezione appresa nelle aule universitarie, avverte una movenza di studio, un giro di frasi, un ritmo argomentativo, in cui ritrova il metodo del maestro, la voce del vecchio insegnante. Che così continua a donare, e si rallegra – dovunque egli sia – che il dono è ben custodito e fruttifica nel tempo. La unità di maestro ed allievo non sta nell'estrinseco concordare su uno od altro tema, su una od altra soluzione di problemi, ma – a dirla con Goethe – nel "procedere nello stesso senso": che è un andare insieme nella diversità dei caratteri e nella feconda molteplicità delle vite individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'UNITÀ
Quante volte lo scolaro, pur percorrendo altre vie, si ritrova nel metodo del maestro

Dagli atenei 819 corsi in ingegneria

Cresce l'offerta formativa in ingegneria. Sono 819 i corsi su materie ingegneristiche attivati dagli atenei italiani nell'anno accademico 2021-22, 17 in più rispetto alla scorsa stagione universitaria. A comunicarlo, il Consiglio nazionale degli ingegneri. Su 819 corsi, 337 sono di primo livello mentre 482 di secondo. Per quanto riguarda i corsi di primo livello, quelli della classe ingegneria industriale sono i più numerosi: 149, pari al 44,2% di tutti i corsi e circa il doppio di quelli attinenti al settore civile. I restanti 113 corsi riguardano invece la classe Ingegneria dell'informazione.



159329

GERMANIA NUOVO CORSO

GERMANIA NUOVO CORSO

IL PIANO SCHOLZ E LA RESISTENZA ORDOLIBERALE SULL'EUROPA

di Sergio Fabbrini

Mercoledì scorso, Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag. Scholz è alla guida di un governo di coalizione, composto da tre partiti (Socialdemocratici, Verdi e Liberali), basato su un accordo di programma lungo 177 pagine (di cui non c'è ancora la traduzione dal tedesco). Quel programma propone molte innovazioni, tant'è che è stato salutato con entusiasmo dal leader federalista belga Guy Verhofstadt ma criticato aspramente dal leader sovranista ungherese Viktor Orban. In realtà, quelle innovazioni avranno vita dura per realizzarsi. Vediamo perché.

Sul piano interno, il governo Scholz si impegna a promuovere «la più gigantesca modernizzazione industriale da 100 anni a questa parte», necessaria per raggiungere gli obiettivi di un'economia «ambientalmente neutra» e di una società «digitalmente autosufficiente» entro il 2045, in anticipo rispetto alle scadenze stabilite dall'Unione europea o dalle Nazioni Unite.

—Continua a pagina 8

IL PIANO SCHOLZ E LA RESISTENZA ORDOLIBERALE

di Sergio
Fabbrini



—Continua da pagina 1

Un simile gigantesco impegno richiederà un altrettanto gigantesco intervento pubblico. Un intervento che sarà destinato a scontrarsi con potenti oppositori interni, a cominciare dalla Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca. Come ha ben spiegato Giangiacomo Nardozzi in un volume appena uscito, la Bundesbank costituisce il bastione del pensiero ordoliberal tedesco, secondo il quale il mercato deve essere protetto dalla democrazia che ne altererebbe il funzionamento concorrenziale. Assumendo come obiettivi quasi-esclusivi della politica economica il controllo dei prezzi e il pareggio di bilancio, la Germania ha contenuto la domanda interna per essere competitiva sui mercati esterni, divenendo così una grande potenza commerciale. Ciò è avvenuto, però, con elevati costi interni (ad esempio, un'infrastruttura tra le più arretrate d'Europa e un mercato del lavoro di "preariato istituzionalizzato") e ancora più elevati costi esterni (ad esempio, gli squilibri macroeconomici che hanno penalizzato gli altri Paesi dell'Eurozona). Nondimeno, si è consolidata una coalizione di interessi (industriali, finanziari, istituzionali, accademici) che farà di tutto per contrastare tentativo di "portare Keynes a Berlino". Peraltro, il governo Scholz, impegnandosi a non toccare la riforma costituzionale del 2009 (la cosiddetta Schuldenbremse), si è legato i polsi. Ora, come potrà la Germania realizzare una gigantesca modernizzazione rispettando il principio dello Schwarze null (lo "zero nero") del bilancio in pareggio? Difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca.

MODELLO
Il governo
tedesco per
aver successo
in Europa
dovrà seguire
la pressione
riformatrice di
Francia e Italia

Anche sul piano esterno, le contraddizioni non mancano. Indubbi sono gli obiettivi innovativi del programma europeo del governo Scholz. Ad esempio, si propone che la Conferenza sul futuro dell'Europa conduca ad una Convenzione costituente per dare vita ad «uno stato federale europeo, decentralizzato sulla base dei principi di sussidiarietà e

proporzionalità come celebrati dalla Carta dei diritti fondamentali». Oppure, si propone il «rafforzamento del Parlamento europeo dotandolo del potere di iniziativa delle leggi, attraverso un emendamento ai Trattati oppure attraverso accordi inter-istituzionali». Ancora, si propone di «estendere il voto a maggioranza qualificata nel Consiglio» procedendo «con quelli che ci stanno se necessario». Si precisa anche che «la Commissione dovrà usare gli strumenti a disposizione per fare rispettare lo stato di diritto in modo efficace e celere», rifiutando di trasferire «i fondi del Pnrr agli stati che non rispettano la clausola sullo stato di diritto oppure le sentenze della Corte europea di giustizia». Il governo Scholz vuole un'Europa «strategicamente sovrana», in grado di affrontare le grandi sfide del futuro. Nello stesso tempo però quando si arriva alla governance dell'Eurozona, il dogmatismo ordoliberal -che quella governance ha condizionato, come ben spiegato da Fritz Scharpf - ritorna fuori. Infatti, si afferma che il Patto di stabilità e crescita debba essere preservato in quanto si è dimostrato «sufficientemente flessibile». Si precisa che la Banca centrale europea debba preoccuparsi esclusivamente dell'inflazione. Si ribadisce che la politica fiscale debba rimanere una responsabilità nazionale. Ne consegue che Next Generation EU è «uno strumento limitato nel tempo e nella quantità», inutile appena la crisi verrà superata. Così, il governo Scholz si dichiara disponibile a «modificare i Trattati» per rafforzare l'Ue, ma poi esclude di modificare le regole ordoliberali del Patto di stabilità e crescita che sono causa della sua debolezza. Infatti, quelle regole, se fossero state efficienti, non sarebbero state sospese per affrontare la pandemia. Ora, come potrà l'Ue affrontare sfide epocali come i cambiamenti climatici o tecnologici nel rispetto di parametri macroeconomici stabiliti trent'anni fa? Difficile conciliare il dogmatismo con la soluzione dei problemi.

Insomma, il governo Scholz, per avere successo, dovrà ridimensionare le resistenze ordoliberali. Per fare ciò, avrà bisogno della pressione riformatrice dei governi francese e italiano. Giovedì scorso, presentando il programma della presidenza francese dell'Ue nel primo semestre 2022, Macron ha affermato la necessità di dare vita «ad un nuovo modello europeo» basato su un attivo intervento dell'Ue nei campi cruciali per la crescita e la sicurezza dei suoi stati membri, aggiungendo che ciò potrà richiedere una riforma delle «regole budgetarie e fiscali». Da tempo, il governo Draghi è al lavoro per elaborare una proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita. Non sarebbe la prima volta che l'Europa fornisce la soluzione ai problemi della Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES SI SCOPRE LABOUR E I FALCHI NON VOLANO PIÙ

La Commissione europea, una volta magistero liberal, spiazza tutti con le tre pronunce su gig economy, salario minimo e lavoro autonomo. Sarà un modo per segnalare che i fondi anti Covid vanno accompagnati con le riforme?

di **Dario Di Vico**



Ursula von der Leyen
presidente della Commissione Ue



Valdis Dombrovskis
commissario Ue all'Economia

In omaggio alla nota formula applicata dai giallisti secondo la quale tre indizi fanno una prova, le direttive e guidelines — proprio tre — che Bruxelles ha emesso nel giro di pochissimi giorni in tema di regolazione del lavoro autorizzano riflessioni inedite. La Ue che sul piano economico-sociale si è sempre caratterizzata come una sorta di rigido magistero lib, oggi comincia a fare sua un'impostazione decisamente lab riconoscendo l'importanza non solo di legislazioni orientate (dall'alto) a tutelare il lavoro ma anche, dal punto di vista del metodo, dell'incremento (dal basso) delle pratiche di contrattazione collettiva.

È lo spirito del tempo, si potrà dire, ma come ha sintetizzato l'europarlamentare Elisabetta Gualmini sull'*Huffington Post*, «vedere il supercommissario all'Economia Valdis Dombrovskis, il fanatico dell'austerità, annunciare al fianco del commissario al Lavoro Nicolas Schmit la direttiva sui lavoratori (dimenticati) della gig economy, qualche turbamento lo crea». Come già detto, le direttive o linee-guida sono tre: la prima riguarda il lavoro ordinato su piattaforma digitale, la seconda il salario minimo e il rafforzamento della contrattazione collettiva e la terza la possibilità di negoziato da parte dei lavoratori autonomi. Ad emetterle sono state due direzioni generali, la *Employment* e la *Competition* ma si può facilmente dire che rispecchiano il pensiero e la sensibilità politica dell'intera commissione. Spiega Irene Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari dell'europarlamento di Strasburgo, come nella decisione di rafforzare quello che nel gergo brussellese si chiama «pilastro sociale» abbia contato molto la formazione politico-culturale della presidente Ursula von der Leyen e la tradizione tedesca della contrattazione sociale, ma più in generale «ci si è accorti degli errori fatti in passato e si è convenuto che la coesione della

Ue non può essere affidata solo all'unione bancaria o quella doganale». Al centro della scena descritta da Tinagli ci sono le grandi trasformazioni dell'economia moderna che hanno pesanti ricadute sulle condizioni di vita

degli strati di popolazione più fragile e il riconoscimento che «quando sottovaluti la portata dei cambiamenti alla fine questi si vendicano». E finiscono per dare argomenti alle forze populiste. «Un rinnovato sentimento europeista si costruisce invece anche avvicinando gli indirizzi di fondo della Ue con la condizione delle persone».

Le mosse

La direttiva sui lavoratori della gig economy contiene un messaggio chiaro rivolto alle oltre 500 piattaforme digitali di distribuzione che operano in Europa (dal cibo ai trasporti fino a un consistente numero di servizi): laddove non ci sono chiare condizioni di lavoro autonomo l'attività dei riders va ricondotta alla prestazione subordinata con tutte le tutele sociali e previdenziali conseguenti. In più, in caso di conflitto tra rider e datori di lavoro tocca a questi ultimi assumersi i costi e gli oneri di dimostrarlo (la cosiddetta «presunzione di subordinazione»). Quanto poi agli algoritmi segreti che guidano le scelte delle piattaforme e assegnano un rating al singolo fattorino la direttiva è drastica: vanno riportati sotto il controllo «umano». Al di là dell'applicazione che i legislatori nazionali vorranno dare a questo input — in Italia, ad esempio, il jobs act conteneva già una norma sull'eterodirezione — è chiaro che l'indicazione di Bruxelles orienterà la giurisprudenza prossima ventura e quindi è destinata, se non in prima sicuramente in seconda istanza, a pesare sul mercato europeo dei servizi digitali e sul modello di business adottato dai big del settore.

Anche la direttiva sul salario minimo è politicamente significativa nonostante che la formulazione finale, assicurano i bene informati, tradisca qualche acrobazia dell'ultimo minuto. I paesi nordici a cominciare dalla Svezia erano stati a lungo contrari e aggirato il loro blocco si è arrivati a un compromesso. Se la contrattazione collettiva non copre almeno il 70% dei lavoratori di un determinato settore solo a quel punto scatta la raccomandazione ad adottare «un salario minimo adeguato» o comunque disposizioni erga omnes ed è evidente che la direttiva guarda soprattutto ai Paesi dell'Est dove è maggiore la deregulation. Vista dall'Italia la scelta di Bruxelles non fa a pugni — come in un primo tempo si temeva — con l'orientamento contrario al salario minimo di Confindustria e sindacati, ma anzi sottolineando la centralità della contrattazione e auspicandone una misurazione può rappresentare un'ulteriore spinta ad adottare una legge sulla rappresentatività delle organizzazioni dell'impresa e del lavoro.

La terza disposizione — in questo caso una guideline — riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di contrattare le condizioni di impiego contraddicendo così il precedente orientamento della Corte di Giustizia europea. Ci sono, infatti, esempi in Europa, come nel caso degli attori in Irlanda e i musicisti in Olanda, di associazioni che si erano viste annullare le intese sottoscritte collettivamente in base al principio per il quale una partita Iva è assimilata a un'impresa e quindi in quel caso si trattava di «accordi di cartello». Ora l'input emesso dalla Dg Competition inverte la narrazione precedente e sostiene che quale sia la forma contrattuale il lavoratore può negoziare il proprio impiego. In Italia il problema non si era posto perché non esistono pratiche di intese collettive sottoscritte da associazioni della partite Iva e quindi cambierà poco.

«Se devo rintracciare un fil rouge che collega le tre disposizioni — commenta Maurizio Del Conte, ex presidente dell'Anpal — lo trovo in un revival di quella cultura del pilastro sociale che era stata messa tra parentesi dagli anni '90. Oggi si sceglie di presidiare maggiormente quest'area e ciò avviene in parallelo all'approvazione dei Recovery plan. È come se Bruxelles implicitamente dicesse che non si accontenta che quei finanziamenti sgocciolino sul sociale ma vuole, da una parte, accompagnare il processo di investimento e, dall'altra, stimolare i governi a muoversi aggiornando le proprie idee».

Sicuramente in questo modo la Ue dà contenuti alla vecchia idea-forza del pilastro sociale, sostiene il presidente del Cnel Tiziano Treu, «e si tratta quindi di una novità positiva perché le direttive di questi giorni su digitalizzazione, parità e condizioni salariali adeguati aprono nuove prospettive di intervento e di riflessione». E nel caso del controllo degli algoritmi la richiesta di trasparenza «può creare spazi inediti per la partecipazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le misure

La Commissione Europea ha approvato, nel giro di pochi giorni, tre disposizioni in tema di regolamentazione del lavoro dalla forte impronta sociale. La direttiva per il mondo della gig economy è volta a tutelare i rider. Per coloro che non risultino chiaramente liberi professionisti, le norme prevedono garanzie sullo status di dipendenti: dal salario minimo agli infortuni, dall'indennità di disoccupazione alle pensioni contributive, dalla contrattazione collettiva alla malattia. Nel progetto è inserita anche una norma per ridurre il potere degli algoritmi ed evitare che le formule informatiche decidano il carico di lavoro, le valutazioni di impegno e altri aspetti. La direttiva sul salario minimo europeo va nella stessa direzione di quella sulla gig economy. Il testo prevede che, se la contrattazione collettiva non copre almeno il 70% dei lavoratori di un settore, scatta la raccomandazione di adottare una retribuzione minima adeguata. Una norma che guarda soprattutto ai Paesi dell'Est Europa, per eliminare lo sfruttamento della manodopera, che alimenta la concorrenza sleale. La terza disposizione, una guideline emessa dalla «Direzione generale Competition», riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di contrattare le proprie condizioni di impiego indipendentemente dall'esistenza di un'intesa collettiva.



LE REAZIONI ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE

Case a emissioni zero, valanga di no

DI MATTEO RIZZI

Edifici ad emissioni zero entro il 20250. Altrimenti scatta il divieto di vendita o affitto dell'immobile. La commissione europea sta progettando la revisione della direttiva sul Rendimento energetico dell'edilizia (Energy performance building directive, Epubd) che interessa gli edifici pubblici e privati. Ricordiamo, tuttavia, che all'intento dell'iter legislativo europeo la commissione svolge un ruolo di proposta legislativa. Successivamente, dovranno essere il parlamento europeo e il Consiglio Ue che rappresenta i 27 stati membri ad approvare una eventuale direttiva. La presentazione del testo ufficiale avverrà lunedì prossimo. Lo scopo è di intervenire sul patrimonio edilizio europeo chiedendo agli stati membri di implementare un calendario per il rinnovamento energetico degli edifici fino a raggiungere l'obiettivo zero entro il 2050.

Secondo la bozza della proposta, entro il 2027 dovrà essere garantita la classe energetica E degli immobili, passando poi alla D nel 2030 e, infine, alla C dal 2033. Si potrà tuttavia ottenere una deroga sulla scadenza per gli affitti o la vendita se il proprietario si impegna ad adeguarsi agli standard richiesti entro tre anni dalla stipula dell'atto di vendita o del contratto di affitto. Gli unici edifici ad essere esclusi dalla misura potrebbero essere gli edifici storici, gli edifici utilizzati come luoghi di culto e per attività religiose, fabbricati temporanei utilizzati per meno di due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, edifici residenziali utilizzati per meno di quattro mesi all'anno, edifici indipendenti con una superficie totale inferiore a 50 m2. Decisamente contraria all'iniziativa della commissione europea è Confedilizia che reagisce con un secco "No"

all'ipotesi di legare la vendita degli immobili a determinati standard energetici, "una misura che lederebbe i diritti dei proprietari" sottolinea in una nota il presidente dell'organizzazione Giorgio Spaziani Testa.

Unità della politica contro la misura. "La bozza di direttiva europea di cui si discute in queste ore sul possibile blocco delle vendite e degli affitti degli immobili ad alto spreco energetico, non può che lasciarci più che perplessi. Infatti, impedire la vendita di queste case rischia di ottenere esattamente l'effetto contrario: le case resteranno invendute, non ristrutturare e continueranno a sprecare energia", ha dichiarato il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama. Da parte sua Antonio Tajani, capo delegazione di Forza Italia al parlamento europeo, nonché ex presidente del parlamento europeo, ha indicato che "la proposta di direttiva sull'efficiamento energetico degli edifici ci lascia molto perplessi. Senza adeguate risorse a disposizione la proposta di direttiva non può essere approvata dal Parlamento Ue". Il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, invece, indica che l'obbligo di rinnovo energetico prima della vendita per edifici e abitazioni "può sicuramente rappresentare uno stimolo a mettere mano alle abitazioni in classe G che anche in Veneto sono circa il 50% e che ricordiamo sono molto energivore e consumano come un motore diesel tenuto acceso tutto il giorno, ma perché questo impulso si traduca in investimenti è necessario che il nostro governo dia continuità agli incentivi a iniziare dal Superbonus".

IO ONLINE Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



Professioni 24

Regole taglia liti,
l'impatto
sui professionisti

Cimmarusti e De Vito — a pag. 13

Fisco, professionisti alla prova della modifica taglia-ricorsi

Di fisco-lavoro. Non più impugnabili gli estratti di ruolo: le Entrate vogliono frenare gli atti «pretestuosi»
Per le categorie diritto di difesa a rischio e tempi inconciliabili tra notifiche e deposito delle istanze

**Ivan Cimmarusti
Marcello Maria De Vito**

Sifa più in salita la difesa dei contribuenti per i professionisti del fisco, dopo l'approvazione dell'emendamento al decreto fisco-lavoro sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo, che limita anche i ricorsi su ruoli e cartelle irregolarmente notificati e che costringerà il difensore ad affiancare al ricorso di merito la richiesta di sospensione, in via cautelare, degli effetti dell'atto.

Taglia ricorsi pretestuosi

La norma ha la finalità di impedire la proliferazione di questo tipo di impugnazioni che, secondo l'agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), sarebbero in parte «pretestuose». Secondo un dossier messo a punto dall'Agenzia e riportato nella relazione conclusiva della Commissione di riforma della giustizia tributaria, infatti, sui complessivi 135mila ricorsi presentati nel 2020, 55mila riguardano l'estratto di ruolo. Nel dossier si legge che ormai da tempo si assiste a un «aumento esponenziale delle cause», «per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione».

La norma, che da una parte potrà tagliare queste cause, dall'altra rischia di limitare il campo d'azione dei professionisti, come essi stessi sottolineano.

I problemi

Ma procediamo con ordine, partendo

dall'estratto di ruolo. Si tratta del documento contenente gli elementi del ruolo, reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento. Ne è stata dunque disposta la non impugnabilità ma va sottolineato che, anche prima della novella, l'estratto di ruolo in realtà non era impugnabile. Ciò che era impugnabile (Cassazione, sezioni unite, sentenza 19704/15), era la cartella (e il ruolo) invalidamente notificata e della quale il contribuente aveva avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'Ader, su sua richiesta.

Con l'emendamento, dunque, si consente l'impugnazione della cartella e del ruolo invalidamente notificati solo nei seguenti casi:

- ❶ per la partecipazione a una gara d'appalto;
- ❷ per la riscossione di pagamenti dovuti dalla Pa;
- ❸ per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.

La novella non tocca l'articolo 19 del decreto legislativo 546/92, che prevede l'impugnabilità della cartella. Ne deriva che una cartella validamente notificata è sempre impugnabile,

mentre una cartella invalidamente notificata, conosciuta grazie all'estratto di ruolo, è impugnabile solo in casi limitati. Di conseguenza, l'invalidità della notifica di un atto rischia di tradursi in una compressione del diritto di difesa.

Gli effetti della nuova norma

Esaminiamo dunque alcuni casi davanti ai quali, con la nuova norma, il

contribuente potrebbe essere carente di un'adeguata difesa quando ha conoscenza, dall'estratto di ruolo, di una cartella a lui invalidamente notificata. Per ricorrere dovrà attendere la notifica di uno dei seguenti atti, con le importanti limitazioni temporali esistenti.

● **Avviso di intimazione.** L'Ader deve notificare l'atto prima di procedere all'espropriazione. Tuttavia, i tempi della difesa sono incompatibili con quelli previsti per il pagamento: 5 giorni dalla notifica dell'avviso.

● **Preavviso di fermo amministrativo auto.** Anche in questo caso, i tempi della difesa non sono conciliabili con quelli previsti per il pagamento: 30 giorni dalla notifica del preavviso.

● **Preavviso di iscrizione di ipoteca.** In caso di debiti non inferiori a 20mila euro, l'Ader iscrive, previa notifica di un preavviso, l'ipoteca sugli immobili del debitore. Anche in questo caso, i tempi della difesa non sono conciliabili con quelli previsti per il pagamento: 30 giorni dalla notifica del preavviso.

● **Pignoramento presso terzi.** L'Ader può procedere al cosiddetto pignoramento diretto, ordinando al terzo di corrispondere le somme da lui dovute al contribuente entro 60 giorni o alle naturali scadenze del debito del terzo. Anche in questo caso i tempi tecnici della difesa non sono conciliabili, atteso che l'Ader non ha obbligo di preavviso. In tale fattispecie rientra anche il pignoramento dei conti correnti.

● **Richiesta di finanziamento.** Il contribuente può vedersi respingere da una banca una richiesta di finanziamento, per la presenza di una cartella non pagata, della quale non

aveva conoscenza a causa dell'invalidità della notifica e che, ora, non potrà impugnare prima della notifica di uno degli atti sopra descritti. Insomma, tanti casi ma un unico

rischio per il professionista: un aumento della difficoltà di assistere il cliente con una difesa tempestiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SRL ONLINE CON I NOTAI

Da domani si potranno costituire srl anche online con l'assistenza dei notai. Entra in vigore, martedì 14 dicembre, il Dlgs 183/2021 che consente la costituzione delle start

up anche in via telematica, riservando i controlli ai notai (nella foto il servizio del 15 novembre). Già pronta la piattaforma telematica di Notartel, mentre i notai stanno completando la formazione.

●
GLI ESEMPI
Fermo auto,
ipoteche e
prestiti tra
i casi in cui si
rischia di non
avere difesa
tempestiva

IL CONTENZIOSO

135mila

Cause

Secondo i dati dell'agenzia delle Entrate-Riscossione, nel 2020 i professionisti hanno presentato 135mila ricorsi contro gli atti della medesima Agenzia. Si tratta di procedimenti innescati davanti alle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e ai giudici ordinari

40%

Impugnazioni

Le rielaborazioni della Riscossione indicano che il 40% dei 135mila ricorsi presentati nel 2020, riguardano l'impugnazione di ruoli e cartelle per mezzo dell'estratto di ruolo. Secondo l'Agenzia, si tratterebbe di ricorsi in parte «pretestuosi»



STEFANO MARRA



L'analisi



NT+FISCO
Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco
Dai problemi operativi creati dal decreto Antifrodi, fino alle modifiche

in arrivo con la nuova legge di Bilancio 2022, lo speciale analizza tutte le ultime novità in materia di superbonus 110%.
ntplusfisco.ilssole24ore.com

LE ENTRATE CHIUDONO SUI «PREZZARI DEI» MA LE NORME NON SONO A SENSO UNICO

di **Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin**

L'entrata in vigore "d'urgenza" delle disposizioni del Dl 157/2021 "Antifrodi" ha provocato il temporaneo blocco delle cessioni di credito, degli sconti in fattura e delle relative comunicazioni, anche a causa del necessario adeguamento interpretativo da parte di tutti i soggetti della "filiera". Nonostante le Faq diffuse dall'Agenzia delle Entrate il 22 novembre e i chiarimenti contenuti nella circolare 16/E/2021, restano ancora diverse perplessità. di queste riguarda l'esatta interpretazione da attribuire al combinato disposto tra il nuovo comma 1-ter, lettera b), dell'articolo 121 del Decreto Rilancio - in base al quale, anche per le opzioni di cessione e sconto in fattura dei bonus "minori", «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis» del decreto Rilancio - e la modifica intervenuta al medesimo comma 13-bis, vale a dire:

- 'aggiunta, tra i riferimenti da cui l'asseveratore può ricavare la congruità delle spese sostenute di «valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica», che arriveranno in un prossimo futuro;
- l'indicazione che «nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi» riportati nei prezziari/listini ufficiali predisposti dagli enti locali «ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
- Poiché in quest'ultima disposizione non vengono citati i prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla casa editrice Dei, di cui all'articolo 13.1, lettera a), del decreto Mite Requisiti 6 agosto 2020, nella circolare n. 16/E (par. 1.1.2) le Entrate hanno affermato che, per gli interventi diversi da quelli

“coperti” dal decreto requisiti (come il sismabonus alle varie aliquote di detrazione -110% compreso -, il bonus facciate “non termico”, il bonus casa eccetera), si deve far riferimento ai soli prezziari “locali”, ricorrendo, in difetto, a non meglio definiti “prezzi correnti di mercato”, escludendo così implicitamente i prezziari Dei.

In questi momenti, vista la delicatezza della questione e (spesso) anche degli importi in gioco, da parte di chi assevera e di chi vista è consigliabile e opportuno osservare un comportamento prudente, sulla base di quanto affermato dalle Entrate (e come illustrato concretamente su «Il Sole 24 Ore» del 7 dicembre scorso).

Tuttavia la tecnica legislativa utilizzata in questo contesto sembra autorizzare anche una diversa lettura della questione. L'introdotta comma 1 ter alla lettera b dell'articolo 121, infatti, detta una evidente regola di carattere generale, ossia che, per quanto riguarda l'asseverazione vi debba essere l'estensione in toto della disciplina fino ad oggi in vigore per il 110% anche agli altri bonus “minori”

Tant'è che nel comma 13-bis dell'articolo 119, prima della frase inserita dal Dl 157/2021, si legge che «ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica». Dove, letteralmente, quel “nonché” ha un evidente significato di aggiungere una scelta possibile e non di creare un'alternativa obbligatoria.

Questa frase, infatti, detta una regola generale, applicata sino ad oggi (tranne il riferimento ai futuri valori Mite) da applicare tanto nelle more dell'adozione dei valori Mite quanto successivamente.

Ora se è pur vero che per effetto


dei plurimi e successivi rinvii normativi, il comma 13 lettera a) sopra citato, per la cui via si arriva anche ai prezziari Dei, richiamerebbe in linea di principio solo gli interventi in ecobonus al 110%, sembra altrettanto palese che, ai fini dell'asseverazione delle spese sui bonus minori il legislatore ha inteso fare un rinvio totale alle norme in origine nate solo per il 110 per cento. Quindi, se rinvio totale deve essere, allora non è corretto escludere i Prezziari Dei dalle asseverazioni “non ecobonus”, come peraltro sino a oggi affermato per il sismabonus dalla Commissione presso il Consiglio Superiore Lavori Pubblici, anche per l'inadeguatezza dei prezziari locali spesso lamentata dai tecnici sul piano operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LABIRINTO PREZZARI



IL SOLE 24 ORE, 7 DICEMBRE 2021, P. 37
Sul Sole 24 Ore il riepilogo delle indicazioni sui prezziari date dall'Agenzia con la circolare 16



Verso una sforbiciata più piccola delle detrazioni superbonus per il 2024 e il 2025

Bonus edilizi, nuove scadenze

Al 2023 pannelli e colonnine di ricarica. Decalage soft


di **CRISTINA BARTELLI**

Ridisegnato il calendario delle proroghe degli interventi edilizi e modifiche alle percentuali di detrazioni per il Superbonus 2024 e 2025. Oltre la proroga per le villette unifamiliari (si veda ItaliaOggi del 9/12/21) a giugno 2022 con percentuali lavori completata entro giugno 2022, si lavora per portare la proroga fino a dicembre 2023 anche per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e per le colonnine di ricarica. Si punta anche alla proroga degli interventi trainati delle singole unità immobiliari all'interno dei condomini che sono oggetto di Superbonus. Allo studio poi ritocchi alle percentuali di decalage, di diminuzione delle aliquote di detrazione sia per il Superbonus sia per le villette unifamiliari. La proposta è quella di ammorbidire il salto che si determinerà nel 2024 per il superbonus portando la percentuale del 70%, prevista in leg-

ge di bilancio, all'80% e nel 2025 portando quella del 65% al 70%. Un discorso analogo si farà per le villette unifamiliari, concludendo il programma di incentivi edilizi prima rispetto al Superbonus, a dicembre 2022 si punta a far partire dal primo gennaio 2023 una percentuale più bassa per usufruire delle detrazioni non al 110% ma anche in questo caso all'80%. Sono queste alcune delle indicazioni che arrivano dal documento condiviso dei gruppi di maggioranza sulle modifiche alla struttura dei bonus edilizi e su cui il ministero dell'economia ha aperto le valutazioni.

Per quanto riguarda il capitolo delle villette, oltre all'eliminazione della presentazione della Cila a settembre e del tetto Isee si lavora a eliminare anche il requisito della prima casa riportando la regola

originaria di applicazione cioè della super agevolazione edilizia a massimo due unità abitative dello stesso proprietario. Il tutto arrivando a giugno con uno stato lavoro di almeno



L'aliquota scende all'80% nel 2024 e al 70% nel 2025

il 30% e completamento entro dicembre 2022. Per il capitolo proroghe si punta a risolvere quello che è considerato un errore di scrittura della legge di bilancio, le diverse scadenze attualmente previste per lavori trainati e trainanti all'inter-

no dei condomini. La correzione dovrebbe unificare i termini secondo la scadenza del Superbonus prevista per gli edifici condominiali. Un altro tema in agenda è la proroga fino a dicembre 2023 dell'installazione dei pannelli fotovoltaici che ad oggi scadono a giugno 2022. Così come la proroga fino a dicembre 2023 dell'installazione delle colonnine di ricarica. Si è al lavoro anche sul tema di prorogare gli interventi in essere e ampliarli per le residenze sanitarie per gli anziani. Si richiede inoltre di affrontare nella questione dei bonus barriere architettoniche anche l'estensione ai montascale oggi esclusi. Sempre in tema di estensioni si è al lavoro per ampliare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche alle autori-

messe o posti auto pertinenti per i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno.

Accanto alle modifiche sui bonus edilizi, c'è il capitolo dei correttivi al decreto anti frodi (si veda ItaliaOggi di ieri). I gruppi di maggioranza convergono nel far valere le nuove più stringenti regole solo dopo l'entrata in vigore del decreto prezzi del ministro della transizione ecologica. E di prevedere l'esclusione per tutti i lavori al di sotto dei 40 mila euro.

Decreto prezzi. Con una risposta in commissione finanze, ieri, il ministero dell'economia ha evidenziato sul tema dei prezzari che il ministero della transizione ecologica dovrà adottare il provvedimento sui valori massimi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 157/2021. Il decreto è diventato emendamento alla legge di bilancio e dunque dovrà prendersi come riferimento l'entrata in vigore di questo provvedimento.

— © Riproduzione riservata —



I chiarimenti delle Entrate su cessione o sconto in fattura riferiti alle agevolazioni ordinarie

Bonus edilizi svincolati. O quasi

Sal non richiesto, ma inizio dei lavori entro il 31/12/2021

Pagina a cura
di **SANDRO CERATO**

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura per i bonus ordinari può essere esercitata anche senza il raggiungimento di uno stato avanzamento lavori, a condizione che entro il prossimo 31 dicembre 2021 sia stato effettuato il pagamento e i lavori siano almeno iniziati.

È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E in cui sono state affrontate le questioni più critiche alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto decreto Antifrodi che ha reso necessario, a partire dal 12 novembre 2021, l'asseverazione e il visto di conformità anche per l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura relativamente alle spese che danno il diritto ai bonus edilizi diversi dal 110%.

Il quadro normativo. L'art. 121, co. 1-bis, del decreto 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, stabilisce la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura per le spese che danno diritto alla detrazione, distinguendo due ipotesi: per le detrazioni «ordinarie» (per esempio il bonus facciate) la possibilità non è vincolata al raggiungimento di alcuna percentuale minima dei lavori, ferma restando la necessità dell'avvenuto pagamento entro la fine del periodo d'imposta; al contrario, per la detrazione 110%, invece, la possibilità è vincolata a un numero massimo di due Sal, ciascuno dei quali raggiunge almeno il 30% dei lavori complessivi (per un totale del 50%). Anche in questo caso resta fermo l'obbligo del pagamento della spesa.

Decreto Antifrodi. In questo contesto si deve tener conto del nuovo co. 1-ter, lett. b), dell'art. 121 del decreto n. 34/2020 (inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b, del dl n. 157/2021, cosiddetto decreto Antifrodi), il quale estende l'obbligo da parte di un tecnico di asseverare la congruità delle spese anche nel caso di cessione del credito o sconto in fattura delle spese relative a tutti gli interventi «ordinari», ossia quelli diversi dal su-

I diversi requisiti	
Superbonus 110%	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo due Sal corrispondenti ad almeno il 30% dei lavori totali • Raggiungimento di un Sal minimo del 30% • Pagamento del corrispettivo
Bonus ordinari	<ul style="list-style-type: none"> • Non è richiesto il raggiungimento di alcun Sal • Inizio dei lavori • Pagamento del corrispettivo
Ultimazione dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione per cessione/sconto in fattura può avvenire anche in relazione ad uno stato di avanzamento lavori o con lavori almeno iniziati, ma l'intervento deve essere successivamente ultimato

Conta anche che l'intervento sia ultimato

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura può avvenire anche in relazione a uno stato di avanzamento lavori o con lavori almeno iniziati, ma resta ferma la necessità che l'intervento sia successivamente ultimato. È quanto affermato nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre scorso. Il quesito parte dalla considerazione che l'art. 121 del decreto n. 34/2020 prevede che l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata, per il super bonus 110%, in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, e che gli stessi non possono essere più di due per ciascun intervento e il singolo Sal deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento edilizio.

È necessario ricordare quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, in cui è chiarito che la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» di cui all'art. 119 del decreto n. 34/2020, in tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione, a prescindere dalla data in cui sono stati avviati e ultimati i lavori cui le spese si riferiscono.

La stessa Agenzia, quindi, conferma che per fruire del superbonus 110% (ma lo stesso principio vale anche per le detrazioni ordinarie) ciò che rileva è il sostenimento della spesa, senza che possa assumere rilievo la data di ultimazione degli interventi agevolabili. In buona sostanza, nella risposta alla citata interrogazione parlamentare si chiede di avere conferma se, a fronte dell'irrelevanza della data di ultimazione dei lavori, se detta ultimazione sia comunque richiesta. Sul punto, la risposta è chiara in quanto viene affermato che «ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima (...) risulta necessario ai predetti fini che gli interventi vengano comunque ultimati». Pertanto, la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'assenza degli altri requisiti previsti dalle norme, determina il recupero della detrazione indebitamente fruita (anche se sotto forma di sconto in fattura o cessione della detrazione) maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni.

© Riproduzione riservata

perbonus 110%.

È bene osservare che la nuova lett. b) citata in precedenza prevede l'asseverazione di congruità richiamando le regole previste nell'art. 119, co. 13-bis, del dl n. 34/2020, in base alle quali, per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, l'asseverazione riguarda non solo la congruità, ma anche i requisiti tecnici e l'effettiva realizzazione degli interventi.

Sul tema, è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se la nuova asseverazione per i bonus «minori» riguardi solo la congruità o anche i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione dello



stesso. L'Agenzia, riprendendo il contenuto dell'art. 121, co. 1-ter, lett. b), del decreto n. 34/2020, nella circolare 16/E conferma quanto già indicato in una precedente Faq, ossia che l'asseve-

razione in questione debba riguardare solamente la congruità delle spese sostenute (ferma restando la necessità dei requisiti e degli adempimenti eventualmente richiesti per gli interventi finalizzati

al risparmio energetico già previsti in precedenza).

Non era tuttavia chiaro se a fronte del pagamento e della citata attestazione di congruità vi dovesse essere anche qualche altro requisito in merito all'esecuzione dei lavori sottostanti.

Nella circolare 16 viene dissipato il dubbio, poiché l'Agenzia afferma che, «considerata la ratio del decreto Antifrodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione a una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi a interventi che risultino almeno iniziati».

La risposta assume particolare interesse poiché da un lato conferma che l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi edilizi «ordinari» è sganciata dal raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori «minimo», ma dall'altro aggiunge la necessità che i lavori, alla data in cui è rilasciata l'attestazione di congruità, siano almeno iniziati.

La possibilità di rilasciare l'attestazione di congruità anche con riferimento a situazioni in cui i lavori siano soltanto iniziati dovrebbe quindi aprire le porte anche alla cessione della detrazione posta in essere dall'impresa che ha concesso lo sconto in fattura al beneficiario. Ci si riferisce alla tradizionale situazione in cui interviene un general contractor per l'esecuzione dei lavori che a seguito dello sconto in fattura concesso al beneficiario (necessariamente parziale per i bonus ordinari) procede al trasferimento del credito ad un istituto bancario.

Alla luce del chiarimento espresso dall'Agenzia, l'asseverazione rilasciata solamente a fronte dell'inizio lavori (unitamente al visto di conformità) dovrebbe consentire alle banche e agli altricessionari di acquisire «tranquillamente» il credito senza dover attendere la successiva ultimazione dei lavori.

© Riproduzione riservata

Crotone, il Sud e il Pnrr: la dote di 82 miliardi esige il cambio di passo

Le ultime. Le 24 province in coda alla classifica sono tutte del Mezzogiorno, 14 siciliane o calabresi. Fondi sotto controllo: decisiva la capacità progettuale

Nino Amadore

Più che l'eterno ritorno è l'eterna riproposizione dell'uguale. La classifica della Qualità della vita del Sole 24Ore suggerisce questa riflessione a metà strada tra la speculazione filosofica e l'amara constatazione della realtà. Secondo una regola matematica tanto semplice quanto dolorosa per chi abita al Sud: cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Ed è purtroppo sempre negativo. Si prenda la classifica di quest'anno, 2021: all'ultimo posto si piazza Crotone, che è fanalino di coda anche in vari indicatori come tasso di occupazione, giovani che non lavorano e non cercano lavoro, librerie presenti e offerta culturale, saldo migratorio. Potrebbe bastare così, diciamo.

Salvo poi vedere che nelle ultime 24 posizioni ci sono solo province del Sud tra cui Palermo, Catania, Napoli, Messina, in tutto 14 siciliane e calabresi. Più in alto c'è Bari alla posizione numero 71, mentre al 20° posto c'è Cagliari. Negli ultimi dieci anni sono cambiate spesso le ultime posizioni, qualche città ha recuperato, qualche altra invece ha perso ma quasi tutte ben salde nelle ultime posizioni. E la pandemia ha fatto il resto.

Certo non ci si può aggrappare all'ineluttabilità del destino del Sud: «Non cambierà nulla se non c'è prima un lavoro culturale – dice il poeta e “paesologo” Franco Arminio –. Fare una strada, un ponte è utile ma alla fine finiscono i soldi. Ci vuole una nuova percezione del Sud. Se lo si percepisce come un luogo morente, gli si possono dare tutti i soldi del mondo, ma non ce la fa. Bisogna rompere questa separazione tra Nord e Sud, ma l'ostacolo principale sono proprio i meridionali che devono cominciare a credere nelle loro cose».

Per molti versi l'opinione del poeta si

incontra con quella degli esperti e la narrazione fa pensare all'esistenza di un doppio Meridione. Da una parte quello che arranca, dall'altra quello che marcia con ben altri ritmi.

«Il Sud – dice l'economista ed ex ministro Claudio De Vincenti – ha diversi atout da giocare. Sono presenti importanti energie vive nella società e sono diversi i casi di imprese e filiere produttive evolute con grandi capacità di stare sui mercati internazionali. Ci sono livelli di istruzione ancora meno buoni in confronto al Nord, ma sicuramente migliori rispetto al passato con lavoratori molto qualificati. C'è poi il mondo dell'associazionismo. Il punto è che idee e voglia si scontrano con un ambiente istituzionale conservatore che rende difficile tutto».

Oggi comunque siamo a un punto di svolta e i fondi messi sul tavolo con il Pnrr, oltre allo sforzo del Governo centrale per mettere il Sud nelle condizioni per lavorare, non lasciano spazio a possibili attenuanti né ad alibi. «Il Pnrr ha previsto di riservare alle regioni del Mezzogiorno circa 82 miliardi – spiega la Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno –. All'interno della quota Sud vengono considerati anche i progetti finanziati con l'anticipazione di 15,5 miliardi del Fondo sviluppo e coesione». Che, spiegano dal ministero guidato da Mara Carfagna, «rimane uno strumento essenziale per il finanziamento e l'attuazione delle politiche di coesione. Per il periodo 2021-2027, la dotazione iniziale pari a 50 miliardi sarà con ogni probabilità incrementata di ulteriori 23,5 miliardi, come previsto dal Ddl di Bilancio 2022. Un totale di 73,5 miliardi destinati per l'80% alle regioni del Sud».

Rimane la fragilità delle amministrazioni locali: «Basti pensare che la quota di personale laureato è inferiore all'11% nel Comune di Palermo, di poco

più del 19% a Napoli, mentre sale a circa il 24% a Milano e al 32% a Bologna e Venezia», rileva ancora la Svimez. Il Governo ha messo in campo dieci azioni (dall'assunzione del personale al coinvolgimento delle controllate statali come Cdp) per aiutare i Comuni a elaborare i progetti e spendere bene il denaro. Può bastare? La spesa pubblica è servita ad alimentare assistenzialismo e politiche parassitarie e si teme che la storia possa ripetersi. «Bisogna che politica economica e sociale – dice De Vincenti – mettano ai margini gli aspetti parassitari presenti al Sud dove le istituzioni locali sono state caratterizzate troppo spesso da quelli che definiamo comportamenti estrattivi. Oggi abbiamo bisogno di un intervento centrale che valorizzi le esigenze locali ma cambiando logica: non si distribuisce senza controllare e soprattutto si distribuisce in base agli obiettivi». Gli assi del Pnrr sono stati pensati per recuperare anche tutti quei ritardi che portano le aree del Sud nelle ultime posizioni della classifica sulla qualità della vita. Ma a parere della Svimez «poiché Regioni e Enti locali saranno responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti, che si prevede di distribuire attraverso procedure selettive, la minore capacità progettuale delle amministrazioni meridionali le espone a un elevato rischio di mancato assorbimento». Ne sono consapevoli anche gli amministratori locali: «C'è un problema di qualità oltre che di numero degli addetti negli enti locali – dice Enzo Bianco, oggi presidente dell'assemblea nazionale Anci e per anni sindaco di Catania –: i deficit maggiori sono sul fronte della progettazione. Bisogna intervenire con una norma che sburocratizzi veramente l'iter: ci sono progetti che potrebbero andare subito in cantiere ma per anni aspettano pareri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GETTYIMAGES



La Calabria e i fondi per le Zes.

Dei 630 milioni previsti dal Pnrr per le «Zone economiche speciali» ne saranno assegnati 112 alla Zes calabrese, nella quale rientra il Porto di Gioia Tauro



LA FRAGILITÀ DELLA PA

La quota di personale laureato è dell'11% a Palermo e del 19% a Napoli rispetto al 32% di Bologna



PROCEDURE SELETTIVE

Regioni ed enti locali saranno responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti

CROTONE

Posizioni nella classifica generale e nelle sei graduatorie tematiche

